



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 35 del 12/03/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 3 marzo 2015, n. 11

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e ss.mm.ii relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza elettrica di 10 MWe sito nel Comune di Foggia e relative opere di connessione nei comuni di Foggia e Troia. Proponente: Eco Puglia Energia S.r.l., via Napoli, 6/b - 71122 - Foggia - P.IVA 05732590723.

Il Dirigente del Servizio Energie Rinnovabili,
Reti ed Efficienza Energetica

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della

D.G.R. n. 35/2007, gli “Oneri Istruttori”;

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;

- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;

- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;

- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto;

- il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con l’art. 65 comma 5) che “il comma 4 bis dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall’art. 27 comma 42, della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali”;

- l’art. 14 della Legge 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della Legge 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Atteso che:

- la Società Eco Puglia Energia S.r.l. - con sede legale in via Napoli 6/b - 71122 Foggia, con istanza cartacea del 28.03.2007 prot. n. 3543, presentava richiesta di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 94 MW e per complessivi 47 aerogeneratori e delle relative opere di connessione e infrastrutture sito nel Comune di Foggia in località “Ponte Albanito - Monte Calvello”.

- Che la Società Eco Puglia Energia srl ha presentato ricorso n. 1707/2011 al TAR Puglia - sez. Prima per l’accertamento e la declaratoria della illegittimità del silenzio tenuto dalla Regione Puglia sull’istanza di rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs 387/03 e ss.mm.ii..

- Che il TAR Puglia - sez. Prima con sentenza n. 332/2012 ha ordinato alla Regione Puglia di provvedere all’adozione delle proprie determinazioni finali in merito all’istanza de quo.

- Che la Regione Puglia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS con Determinazione Dirigenziale n. 201 del 20.05.2010 ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli aerogeneratori di seguito elencati:

- Che la Società Eco Puglia Energia srl ha presentato ricorso al TAR Puglia sez. Prima n. 1519/2010, contro la Regione Puglia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS per l'annullamento della Determinazione Dirigenziale n. 201 del 28.05.2010, con la quale l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS esprimeva parere sfavorevole per 39 aerogeneratori dei 47 complessivi originariamente previsti.
 - Che il TAR Puglia - sez. Bari/Prima con sentenza n. 952/2011, sulla scorta delle motivazioni ivi contenute, ha annullato la Determinazione della Regione Puglia n. 201 del 28.05.2010.
 - Che la Regione Puglia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, con nota prot. n. 10423 del 17.11.2011 in esecuzione alla sentenza del TAR - Bari n. 952/2011 ha comunicato l'avvio di procedimento ex. Art. 7 e ss. della L.241/1990 e ss.mm.ii.
 - Che la Regione Puglia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, con Determinazione Dirigenziale n. 43 del 2012, ha assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del D.Lgs 152/2006 e della LR 11/2001 l'istanza della Società Eco Puglia Energia srl della potenza residua di 78 MW. Il Servizio Ecologia della Regione Puglia, nella Determinazione n.43/2012 precisa che "ai fini dello svolgimento del riesame e conformemente all'indirizzo espresso dal TAR Bari in casi analoghi, poiché gli effetti della pronuncia che accoglie il ricorso sono limitati al petitum, la rinnovazione istruttoria riportata inerisce quegli aerogeneratori che nella determinazione dirigenziale n. 201/2010 non erano stati esclusi dalla procedura di VIA, in tal modo "facendo salvi gli effetti favorevoli e non contestati della determina di screening...". In sintesi la Determinazione di Assoggettamento a VIA aveva effetto solo per i 39 aerogeneratori per quali era stato dato parere ambientale negativo con la Determinazione Dirigenziale n.201/2010.
- Altresì, in sede di riunione di conferenza di servizi del 17.12.2013 l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS ha ribadito che con D.D. 43/2012 è stato determinato l'assoggettamento a VIA di una parte del progetto procedendo al "riesame della DD 201/2010 nella sola parte in cui esprime parere ambientale negativo in ordine al progettato impianto eolico".
- la Società Eco Puglia Energia srl ha successivamente adeguato l'istanza alla procedura telematica prevista dalla DGR n.3029/2010, comunicandolo con nota pec protocollata in data 28.03.2012 prot. n. 2929, rimodulando il progetto a soli n. 8 aerogeneratori per una potenza complessiva di 16 MWe.
 - l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti Energetiche, a seguito di istruttoria documentale, con nota del 20.04.2012 prot. n. 3794, ha trasmesso alla Società preavviso di improcedibilità dell'istanza in oggetto a causa della carenza di documentazione amministrativa e progettuale.
 - la Società Eco Puglia Energia srl ha provveduto ad integrare la documentazione amministrativa e progettuale telematicamente con nota del 20.05.2012, protocollata in data 23.05.2012 prot. n. 4958.
 - l'Ufficio Energia e Reti Energetiche ha provveduto, all'avvio del procedimento con nota prot. n. 5234 del 30.05.2012.
 - l'Ufficio Energia e Reti Energetiche con nota prot. n. 273 del 14/01/2013, ha convocato, in data 19.02.2013 la prima riunione di conferenza di servizi conclusasi con l'acquisizione dei seguenti pareri ed alcune richieste di integrazione:

1. Regione Puglia - Ufficio Programmazione, VIA, Politiche Energetiche e VAS - prot. n. 10423 del 17.11.2011.
 2. Regione Puglia - Ufficio Programmazione, VIA, Politiche Energetiche e VAS - Determina n.43 del 2.3.2012.
 3. Regione Puglia - Ufficio Parchi e Tratturi - prot. n. 1767 del 30.01.2013.
 4. Regione Puglia - Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BA/FG - prot. n. 2415 del 18.01.2013.
 5. Regione Puglia - Ufficio Parco Tratturi - Foggia - prot. n. 905 del 30.01.2013.
 6. Regione Puglia - Servizio Foreste - prot. n. 3264 del 11.02.2013.
 7. Regione Puglia - Servizio Attività Economiche Consumatori - prot. n. 2002 del 05.02.2013.
 8. Regione Puglia - Servizio Agricoltura - prot. n. 10248 del 11.02.2013.
 9. Ministero per i beni e le Attività Culturali - Direzione regionale - prot. n. 1955 del 18.02.2013.
 10. Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore - prot. n. 128 del 30.01.2013.
 11. SNAM Rete Gas - prot. n. 61 del 21.01.2013.
 12. RFI - prot. N. 451 del 31.01.2013.
 13. Agenzia del Demanio - prot. n. 2454 del 01.02.2013.
 14. Agenzia del Demanio - prot. n. 2457 del 01.02.2013.
 15. Autorità di Bacino della Puglia - prot. n. 2318 del 18.02.2013.
 16. ARPA Puglia DAP Foggia prot. int. Regione Puglia n. 1544 del 19.02.2013
 17. Ministero per i beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia - prot. n. 2422 del 19.02.2013.
 18. Comune di Foggia - prot. n. 16382 del 19.02.2013.
 19. Terna spa - prot.n. P20138001340 del 19.02.2013.
- il verbale della riunione è stato trasmesso a tutti gli Enti invitati ancorché non intervenuti con nota prot. n. 1727 del 27.02.2013.

Successivamente sono stati depositati brevi manu dalla stessa società proponente i seguenti pareri:

- Aeronautica Militare - Comando III Regione Aerea - prot. n. 2751 del 29.06.2007;
- Regione Puglia - Servizio LL.PP prot. n. 21878 del 30.05.2013;
- Comando Militare Esercito Puglia - prot. n. 10890 del 06.09.2012.

In sede di prima riunione di conferenza di servizi sono inoltre pervenute le seguenti richieste di integrazione:

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia - prot. n. 1955 del 1466;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni, Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia - prot. n. 2422 del 19.02.2013;
- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica - prot. n. 2862 del 08.04.2013;
- Arpa Puglia - DAP Foggia del 15.02.2013;
- Autorità di Bacino della Puglia - prot. n. 2318 del 18.02.2013.

- In data 17.12.2013, è stata convocata, con nota prot. n. 7946 del 08.10.2013, la seconda riunione conferenza di servizi, conclusasi con l'acquisizione dei seguenti pareri ed alcune richieste di integrazione:

1. Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta - Andria-Trani e Foggia - prot. n. 17396 del 13.12.2013;
2. Autorità di Bacino della Puglia - prot. n. 16454 del 16.12.2013;
3. Arpa Puglia DAP Foggia - prot. n. 70926 del 12.12.2013;
4. Marina Militare - prot. n. 46464 del 06.12.2013;
5. Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo - Direzione regionale per i Beni Culturali e

- Paesaggistici della Puglia prot. n. 11567 del 09.12.2013;
6. Nota pec dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche del 10.12.2013;
 7. Regione Puglia - Servizio Foreste - Sezione Provinciale - Foggia del 17.05.2013 prot. n. 11420;
 8. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato territoriale Puglia e Basilicata - prot. n. 4402 del 17.04.2013;
 9. RFI - prot. n. 4835 del 26.11.2013;
 10. Regione Puglia - Servizio LL.PP. - Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali Ba/Fg - prot. n. 21878 del 30.05.2013;
 11. Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore - prot. n. 1344 del 13.11.2013;
 12. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia-Taranto - prot. n. 13925 del 21.11.2013;
 13. Regione Puglia - Servizio LL.PP. - Ufficio Espropri - prot. n. 7863 del 22.02.2013;
 14. Autostrade per l'Italia prot. n. 10125 del 17.12.2013;
 15. Agenzia del Demanio prot. n. 29179 del 16.12.2013.
 16. SNAM - prot. n. 61 del 21.01.2013.
 17. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - Direzione Regione per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia - prot. n. 11976 del 17.12.2013
 18. Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - prot. n. 11468 del 17.12.2013
 19. Regione Puglia - Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione Politiche Energetiche VIA e VAS - modulo parere rilasciato in sede di riunione di conferenza di servizi.
 20. Modulo parere della Società Eco Puglia srl

21. Comune di Troia prot. n. 21723 del 11.12.2013;

22. Regione Puglia - Strutture Tecniche Provinciali BA/FG prot. n. 43450 del 17.12.2013;

La Società proponente è stata invitata ad ottemperare alle richieste di integrazioni formulate da alcuni enti; il verbale è stato trasmesso con nota prot. n. 633 del 27.01.2014.

Con nota prot. n. 866 del 04.02.2014, è stata convocata in data 4.3.2014, la terza riunione di conferenza di servizi in cui sono stati acquisiti i seguenti pareri:

1. Agenzia del Demanio prot. n. 1528 del 03.03.2014
2. Regione Puglia - Servizio LL.PP prot. n. 43450 del 17.12.2013;
3. ARPA PUGLIA DAP FG - prot. n. 10595 del 25.02.2014;
4. Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo - Direzione Regionale - prot. n. 2019 del 28.02.2014;
5. Regione Puglia - Servizio Attività Economiche Consumatori - prot. n. 81 del 7.1.2014;
6. ENEL Distribuzione - prot. n. 108652 del 7.2.2014;
7. Aeronautica Militare - prot.n. 133 del 19.02.2014;
8. Aeronautica Militare - prot.n. 602 del 19.02.2014;
9. Terna prot. n. 11586 del 13.12.2014;
10. Terna prot. n. 2582 del 21.02.2014;
11. Eco Puglia Energia srl prot. n. 1332 del 25.02.2014;
12. RFI - nota prot. n. 763 del 25.02.2014;
13. Nota AdB - prot. n. 2694 del 4.3.2014;
14. Comune di Foggia - prot. n. 19838 del 4.3.2014.

La Società proponente è stata invitata ad ottemperare alle richieste di integrazioni in particolare quelle di ARPA Puglia.

Il verbale è stato trasmesso a tutti gli Enti invitati ancorché non intervenuti, con nota prot. n. 1769 del 10.03.2014.

Che in data 12.03.2014, con nota prot. n. 1769, è stata convocata la quarta riunione di conferenza di

servizi per il giorno 02.04.2014 in cui sono pervenuti i seguenti pareri:

- Nota di riscontro Società Eco Puglia Energia srl prot. n. 2106 del 27.03.2014;
- Marina Militare prot. n. 12273 del 27.03.2014;
- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio prot. n. 2099 del 27.03.2014;
- Regione Puglia - Servizio LL.PP. prot. n. 8027 del 11.03.2014;
- RFI - prot. n. 1753 del 12.03.2014;
- ARPA PUGLIA DAP FG - prot. n. 17531 del 25.03.2014;
- Aeronautica Militare - prot.n. 14938 del 01.04.2014;
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia prot. n. 1769 del 12.03.2014;
- Autorità di Bacino della Puglia - prot. n. 4072 del 1.4.2014;
- Direzione Regionale - prot. n. 3277 del 1.4.2014;
- Regione Puglia - Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione Politiche Energetiche VIA e VAS - prot. n. 2284 del 5.3.2014
- Regione Puglia - Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione Politiche Energetiche VIA e VAS - prot. n. 3307 del 2.4.2014.

La riunione si è conclusa con la riserva da parte del Dirigente dell'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti di effettuare le proprie valutazioni di merito; il verbale è stato trasmesso a tutti gli Enti invitati ancorché non intervenuti, in data 4.4.2014 prot. n. 2269.

A valle delle risultanze delle quattro riunioni di conferenza di servizi, l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, in data 04.04.2014, con nota prot. n. 2273 del 04.04.2014, ha rimesso tutti gli atti del procedimento amministrativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quater della Legge n. 241/90 e s.m.i. ai fini del superamento del dissenso manifestato dalla Direzione Regionale MiBAC.

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'esito del relativo procedimento istruttorio nell'ambito del quale la stessa Presidenza, con Deliberazione del 19.09.2014, ha rilevato come permanga l'obiettivo primario a livello nazionale e comunitario, al cui rispetto contribuisce anche la realizzazione dell'impianto in esame ed inoltre emerso che il surplus di energia rinnovabile prodotto dalla Regione Puglia, non essendo prevista la regionalizzazione dei consumi, viene esportato compensando la minor produzione di altre Regioni, al fine del raggiungimento dell'obiettivo nazionale fissato a livello europeo per le FER e quindi evitare le previste sanzioni in caso di mancato raggiungimento dello stesso, deliberando, quindi, che sussiste la possibilità di realizzare il progetto stesso a condizione che siano rispettate le verifiche e le prescrizioni fornite nella conferenza di servizi dagli Enti favorevoli al progetto per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di n. 4 aerogeneratori di tipo eolico della potenza di 8 MW nel Comune di Foggia, in località "Ponte Albanito - Monte Calvello";

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sempre nella citata deliberazione, ha inoltre ritenuto raggiunta l'intesa con la Regione Puglia relativamente alla posizione favorevole all'impianto espressa in conferenza di servizi. Vale a dire che la Presidenza del Consiglio ha equiparato l'assenza di pareri tecnici contrari da parte di uffici regionali al rilascio dell'intesa, il che non sarebbe stato possibile se non avvalendosi del potere, riconosciuto a detto organo di alta amministrazione, di superare la mancata intesa (nei casi di decorrenza del termine o di espresso dissenso da parte delle amministrazioni interessate), così da concludere definitivamente il procedimento autorizzativo (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 2999/2014);

Con nota prot. n. 5593 del 15.10.2014, l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, preso atto della Deliberazione del Consiglio dei Ministri trasmessa con nota prot. n. 21703 del 29.9.2014 e pubblicata sul BURP n. 158 del 13.11.2014 e successiva nota prot. n. 27868 del 19.11.2014, pur non condividendone i contenuti che risultano in contrasto con le indicazioni contenute nella DGR n. 581/2014, e pur non avendo preso parte nonostante esplicita richiesta ai tavoli tecnici indetti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la notificava a tutti gli Enti interessati dal procedimento amministrativo ed alla Società proponente, invitando quest'ultima a trasmettere la documentazione propedeutica al rilascio dell'Autorizzazione

Unica.

la Società Eco Puglia Energia srl in data 23.12.2014, con successivo protocollo del 7.1.2015 n. 38, ha depositato il progetto definitivo sul portale telematico www.sistema.puglia.it, adeguato alle prescrizioni di tutti gli Enti e corredato della seguente documentazione:

- n. 3 copie del progetto definitivo in cartaceo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi;
- una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 con la quale il progettista attesti la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni dettate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dagli Enti/Amministrazioni;
- una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesti la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dalla vigente strumentazione urbanistica;
- il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 del D.M. n.161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012, corredato da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, circa l'esclusione del suolo da scavare nell'ambito dei lavori dall'ambito di applicazione del D.M. n°161/2012;
- attestazione di aver ottemperato a quanto previsto al punto 4 - comma 3 alla delibera di G.R. n° 3029/2010, relativo agli oneri per monitoraggio;
- atto notorio con dichiarazione antimafia e requisiti in sede di AU;
- atto notorio antimafia altri soggetti ai sensi dell'art.85, D. Lgs 159 del 6.9.2011;
- visura camerale storica;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, circa l'esclusione del suolo da scavare nell'ambito dei lavori dall'ambito di applicazione del D.M. n°161/2012;
- copia dei contratti regolarmente registrati di proprietà delle particelle catastali (o parti di esse) su cui sarà realizzato l'impianto e le intere opere di connessione alla RTN.

Si riportano di seguito i pareri complessivamente confluiti nel corso del procedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi del D.Lgs 387/2003 e ss.mm.ii.:

Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - Ufficio Infrastrutture e Demanio - Servizio Demanio - prot. n. 23051 del 6.6.2012 trasmessa con nota prot. n. 12273 del 27.03.2014 - rappresenta che, per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non intravede motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico e delle ulteriori opere connesse indicati in argomento, come da documentazione progettuale acquisita in data 01/06/2012 dal portale www.sistema.puglia.it-Sezione Autorizzazione unica. Ritiene opportuno, tuttavia, rammentare l'esigenza che la Società interessata provveda alla installazione della segnaletica ottico-luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall'Autorità competente - in conformità alla normativa in vigore per l'identificazione degli ostacoli - per la tutela del volo a bassa quota.

RFI - Rete Ferroviaria Italiana - prot. n. 451 del 31.1.2013 - comunica che gli interventi proposti non interferiscono con l'infrastruttura ferroviaria.

SNAM - RETE GAS - prot.n. 61 del 21.1.2013 - comunica che nelle aree interessate non sono presenti metadotti SNAM.

Agenzia del Demanio - prot.n. 29179 del 16.12.2013 - comunica che dalla lettura del piano particellare di esproprio non si evincono identificativi catastali del Demanio dello Stato interessati dal procedimento. Pertanto, salvo eventuali modifiche/integrazioni al progetto con particelle del demanio statale, comunica che la Direzione non è competente nelle procedure autorizzative.

ARPA Puglia - DAP FG - prot. n. 17531 del 25.03.2014 - comunica che esaminato il progetto e la

documentazione integrativa, per quanto di competenza, rileva quanto segue:

- Le relazioni specialistiche sono state elaborate per cinque modelli di aerogeneratori: A) Vestas V90 altezza mozzo 80-105m, diametro rotore 90m; B) Enercon E82 altezza mozzo 84-108m, diametro rotore 82m; C) Repower MM100 altezza mozzo 80-100m, diametro rotore 100m; D) Repower MM82 altezza mozzo 80-100m, diametro rotore 82m; E) Gamesa G97 altezza mozzo 79-90m, diametro rotore 97-100m. Da tali relazioni emerge la compatibilità acustica ed elettromagnetica.

- In riferimento al punto 2 della nota ARPA Puglia n. 10595 conferma che:

- Dall'elaborato denominato "Qualificazione della viabilità - tav. A011-AI.a datato novembre 2013", si riscontra che, la società proponente in base alla classificazione delle strade, ha indicato una fascia di rispetto di 10m. Considerati i cinque modelli degli aerogeneratori proposti dalla società, risulta che i due modelli di aerogeneratore MM100 e G97 non rispettano la distanza sopra indicata. Pertanto occorre a) eliminare aerogeneratore T14 oppure b) non utilizzare, per l'aerogeneratore T14, i modelli MM100 e G97.

- A seguito del precedente parere, di cui alla nota ARPA Puglia n.10595, la società proponente ha presentato i seguenti elaborati: 1) Valutazione degli impatti cumulativi "DOC-A01", 2) Relazione impatto visivo e paesaggistico "DOC - A02", 3) Schede Beni e Luoghi "DOC- A03", 4) Visuale Castelluccio/Borgo Segezia 'TAVOLA A01", 5) Visuale Ponte Cervaro "TAVOLA A02", 6) Strada panoramica TAVOLA A03". Gli elaborati suddetti costituiscono studi esaustivi sulla valutazione degli impatti cumulativi.

Aeronautica Militare - Comando Scuole dell'A.M./3A Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio - prot. n. 14938 del 1.4.2014 - In esito alle istanze di rilascio dei pareri delle FF.AA. in merito alla realizzazione dell'opera in oggetto, acquisiti i pareri favorevoli dei Comandi Territoriali in conoscenza con i fogli a riferimento a e b, nonché dal C.S.A.M./3AR.A. con il foglio cui si fa seguito, esprime il parere interforze favorevole del Ministero Difesa. Precisa che, per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica di eventuali ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio in riferimento e. A tal riguardo, rammenta che le prescritte informazioni relative alle caratteristiche degli ostacoli dovranno essere comunicate al C.I.G.A. con anticipo di almeno 30 gg rispetto alla data di costituzione degli stessi. Tenuto conto che la zona interessata dalle opere non risulta essere bonificata, il presente atto è subordinato all'effettuazione dei necessari interventi di bonifica delle aree a cura della Società in conoscenza, per i quali la stessa dovrà assumere, ad autorizzazione acquisita, diretti ed immediati contatti con il 10° Reparto Infrastrutture in conoscenza.

Ministero dello Sviluppo Economico - prot.n. 4402 del 17.04.2013 - rilascia ai sensi dell'art. 113 del RD n.1775 del 11.12.1933, il Nulla Osta provvisorio alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti ed avvicinamenti, le linee di comunicazione statali, sociali e private. Il rilascio del consenso alla costruzione dell'intero impianto elettrico sopra citato è subordinato all'approvazione dei progetti di dettaglio relativi agli eventuali attraversamenti e parallelismi che le linee elettriche potranno determinare con linee Tlc. Tali elaborati, che codesta Società presenterà a questo Ufficio nel più breve tempo possibile, dovranno essere redatti in conformità alle norme vigenti per la esecuzione delle linee elettriche aeree esterne. Prima di eseguire gli scavi per la posa di cavi interrati e/o la costruzione di fondazioni, codesta Società è invitata ad interpellare l'unità operativa Telecom interessata. Il nulla osta provvisorio viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla eco puglia energia s.r.l. in data 01/04/2010 e registrato a Foggia senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775/1933, dal D.P.R. n. 156 del 29/03/1973 e dal D.Lgs. 01/08/2003 n. 259.

AdB della Puglia - nota prot. n. 4072 del 1.4.2014 - conferma quanto espresso con nota prot. n. 16454 del 16.12.2013.

AdB della Puglia - nota prot. n. 16454 del 16.12.2013 - comunica che considerati i seguenti aspetti:

- parte del cavidotto ricade in aree classificate dal PAI. a pericolosità geomorfologica media e moderata (PG1), risultando quindi soggetto alle norme di cui all'art. 15 delle N.T.A.

- in relazione a quanto esposto al punto precedente il Comune di Troia si è espresso per quanto di propria competenza, ai sensi della Legge Regionale 19 luglio 2013 n. 19, con nota prot. n. 21723 del 11/12/2013 (pervenuta in data 11/12/2013 a questa Autorità a mezzo PEC inoltrata dall'ing. Luca C. Orsogno, progettista dell'impianto in questione);
 - l'aerogeneratore T35 con relativa piazzola e pista di accesso interferiscono con il reticolo idrografico risultando pertanto soggetti alle norme di cui agli artt 6 e 10 delle N.T.A.;
 - in relazione al sito di interesse il proponente ha prodotto uno studio di compatibilità idrologica e idraulica condotto con modellazione idraulica bidimensionale in regime di moto vario (simulando sia la propagazione di una piena che la distribuzione di un evento di pioggia con tempi di ritorno duecentennali); in base a tale studio le opere di cui al punto precedente non ricadono in aree allagabili per eventi con tempi di ritorno di 200 anni;
 - nella tavola integrativa "Layout impianto" la pista di cui al primo punto viene riportata come "strada da adeguare"; nella "Relazione idrologica e idraulica*" si precisa che "gli interventi di adeguamento della viabilità saranno, di fatto, realizzati come opere provvisorie finalizzate solo alla esecuzione dei lavori al termine dei quali, [omissis] potranno essere facilmente rimosse per il ripristino dello stato preesistente dei luoghi" (pag. 3);
 - il cavidotto (sia interno che esterno) attraversa aree classificate dal PAI ad alta, media e bassa pericolosità idraulica (AP, MP, BP) ed inoltre interseca in più punti il reticolo idrografico e per alcuni tratti è adiacente allo stesso, risultando pertanto soggetto alle norme di cui agli artt 6, 7, 8,9e10delleN.TA;
 - per il tratto di cavidotto di interesse nel presente parere, dall'elaborato integrativo "Planimetria intersezioni cavidotto-reticolo idrografico" risultano n. 4 intersezioni (indicate come "sezioni" e contrassegnate con i codici 5-6-7-8) con il reticolo idrografico;
 - per le sezioni 5-6-7-8 si prevede il passaggio mediante perforazione teleguidata (TOC) con profondità di posa di non inferiore a 2 m rispetto al fondo degli alvei interessati ("Relazione idrologica e idraulica", par. 5.1);
 - il valore della quota di posa del cavidotto al di sotto degli alvei non deriva da valutazioni relative alle capacità erosive degli impluvi stessi;
 - i dettagli progettuali relativi alle sezioni 5-6-7-8 riportati nella tavola integrativa "Particolari attraversamenti reticolo idrografico e rilievo fotografico" non consentono di valutare il rispetto delle fasce di pertinenza fluviale per l'ubicazione dei punti di inizio/fine perforazione della TOC;
 - per il tratto di cavidotto ricadente in aree AP, MP e BP si prevede lo scavo in trincea con profondità di posa di non inferiore a 2 m ("Relazione idrologica e idraulica", par. 5.2);
 - in base a quanto dichiarato dal progettista e dall'amministratore della Società, il cavidotto non è altrimenti localizzabile;
- ritiene, per quanto di propria competenza (e ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 4 comma 3 delle N.T.A. del PAI.), in ordine ai vincoli vigenti, di esprimere parere favorevole alla realizzazione delle opere sopra descritte, come da elaborati progettuali prodotti dalla Società Eco Puglia Energia S.r.L, relative all'impianto eolico della potenza elettrica di 16 MW ubicato nel Comune di Foggia in località "Posta Piana", "Ponte Albanito" e "San Nicola", con le seguenti prescrizioni:
- gli attraversamenti del reticolo idrografico da parte dei cavidotti mediante tecnica TOC siano realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; inoltre la quota di posa del cavidotto sia valutata sulla base della capacità erosiva della piena duecentennale degli impluvi coinvolti, prevedendo un franco altimetrico di almeno 1 m (e comunque le profondità di posa non sia inferiore a quanto previsto negli elaborati di progetto); infine i punti di inizio/fine perforazione siano ubicati esternamente alle fasce di tutela definite dagli artt. 6 e 10 delle NTA;
 - nelle aree tutelate ai sensi degli artt. 6 e 10, il riempimento della trincea per la posa del cavidotto venga effettuato con materiali e metodi che conferiscano al riempimento stesso adeguata resistenza all'azione erosiva della piena duecentennale;

- nelle aree tutelate ai sensi degli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 delle NT A al termine dei lavori per la posa del cavidotto venga ripristinata l'iniziale altimetria dei luoghi;
- per la pista di accesso all'aerogeneratore 35 si preveda la realizzazione di manufatti idraulici provvisori ove ritenuto necessario per garantire la sicurezza delle persone e delle cose, fermo restando il ripristino dello stato preesistente dei luoghi alla chiusura dei cantieri (come specificato nella documentazione progettuale).

In relazione alle prescrizioni innanzi riportate, il Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica pone obbligo al Direttore dei Lavori, ad ultimazione degli stessi, di rilasciare apposita asseverazione, resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel presente parere. Rimane inteso che la predetta asseverazione dovrà essere trasmessa all'Autorità di Bacino/ Puglia ed al Comune competente per territorio. Resta, inoltre, fermo quanto previsto al comma 1 dell'art. 15 della LR. 25/2012.

Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore - prot.n. 128/13 del 30.01.2013 - fa presente che i siti di intervento non ricadono all'interno di aree di competenza dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore bensì in quelli dell'Autorità di Bacino della Puglia.

Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali - Direzione Regionale - modulo parere rilasciato in sede di riunione di conferenza di servizi del 2.4.2014 - Allega i pareri espressi dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici prot. n. 8218 del 13.09.2013 e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia prot. n. 2547 del 14.03.2014. "precisa che dalla verifica dei due pareri espressi dalle Soprintendenza di settore è scaturito l'incidenza negativa che il parco in questione avrebbe sul paesaggio e sui beni ivi compresi e meglio specificati nelle note allegate. Da notare come numerose sono le criticità segnalate nella nota della Soprintendenza Archeologica che mette in luce la possibilità di distruggere e/o interferire con eventuali prescrizioni eventualmente interdittive a causa di interesse archeologico".

Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e del turismo - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia - prot. n. 2547 del 14.03.2014 - comunica che questa Soprintendenza, al fine di consentire l'espressione del parere finale secondo le norme vigenti alla Direzione Regionale, a causa delle opere di connessione con i tratturelli n. 35 "Foggia-Castelluccio dei Sauri" e "Foggia-Camporeale", per quanto di competenza, comunica quanto segue.

- l'impianto in esame non interessa direttamente beni e/o aree monumentali vincolati a norma della Parte II del D.Lgs n. 42/2004 di competenza di questa Soprintendenza e beni e/o aree di interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n.42/2004, mentre le opere annesse interferiscono direttamente con i beni archeologici suddetti ai sensi del D.M. 22/12/1983 e con i beni di cui alla Parte III comma 1. lettere e), f), m) dell'art. 142 del D.Lgs. su menzionato;

- l'area di sedime del parco eolico va ad interferire indirettamente su diversi beni di cui al D.Lgs. n. 42/04 e centri abitati, infatti gli stessi beni sono considerati in aree contermini secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

La superficie impegnata dall'impianto sarà di circa 30.000 mq. ed il parco sarà composto da 8 aerogeneratori localizzati ad Ovest del territorio Comunale di Foggia a confine coi Comuni di Troia e Castelluccio dei Sauri. La Società prevede l'utilizzo di aerogeneratori con un'altezza di 130 m., ed un cavidotto interrato che collega l'impianto alla stazione 380 kV sita nel territorio comunale di Troia.

Il parco andrà a collocarsi in un'area utilizzata esclusivamente per attività agricole dove sono presenti segni tipici della riforma agraria, e numerosi Poderi dell'Opera Nazionale Combattenti (vedi toponimo "Podere n. 000 O.N.C."), il Borgo di Segezia in un territorio ricco di antiche viabilità che accerchiano l'intera zona con il Tratturo Foggia-Castelluccio dei Sauri" che passa centralmente ai due gruppi di aerogeneratori che contraddistinguono il parco in questione, la via "Traiana" e diverse aree di "altissimo indice di significatività archeologica" così come specificato dalla Soprintendenza Archeologica con la nota 10312 del 30.08.2013 alla quale si rimanda.

Il parco interesserebbe un'area accerchiata dai seguenti beni:

- Tratturello "Foggia-Ascoli s.-Lavello" ad EST dist. c.a. 1 km.;
- Tratturello "Foggia-Incoronata a Nord" dist. 1.2 > 1,850 km.;
- Il Parco Naturale Regionale L. R. n. 10 del 15.05.2006 dist. meno di 0.60 Km.;
- Torrente "Cervaro a SUD mediamente distante tra i 700 mt. e i 2,5 Km.:

Dallo studi "ZONE VISUAL IMPACT" non sempre è stato possibile esaminare l'interferenza del parco con i centri abitati.

Dagli elaborati con visuali panoramiche Tav* A.01, A.02,A.03, si è potuto apprezzare come l'inserimento del parco eolico in questione interferirebbe in modo particolarmente negativo sul paesaggio vista la presenza di altri parchi.

Per le motivazioni si esposte, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esprime parere negativo alla realizzazione del parco in questione.

Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e del turismo - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia - prot. n. 4554 del 28.03.2014 - comunica che la Soprintendenza ha rimesso le valutazioni di propria competenza alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, ai sensi del DPR n.233/2007 art 17 comma 3 lettera m) con nota prot. n. 3062 del 4.3.2014, a causa dell'interferenza delle opere di connessione con i tratturelli n. 35 e n. 32 "Foggia-Castelluccio dei Sauri" e "Foggia-Camporeale". Precisa che il citato parere deve intendersi riferito all'intero parco in oggetto. Sarà cura della Direzione Regionale esprimere il parere complessivo in via definitiva.

Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e del turismo- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia-Taranto - prot. n. 10312 del 30.08.2013 - conferma che le aree interessate dalla realizzazione delle opere in progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato D.Lgs. 42/2004. Fanno eccezione i Tratturelli n. 35 "Foggia - Castelluccio dei Sauri", interessato da lavori in attraversamento per la posa di tratti dei cavidotti di interconnessione del parco, e n. 32 "Foggia - Camporeale", interessato da lavori in parallelismo per la posa del tratto finale del cavidotto di connessione alla rete, entrambi sottoposti a tutela ai sensi del D.M. 22-12-1983. Evidenzia al contempo che le opere in progetto ricadono in un comparto territoriale ad altissimo indice di significatività archeologica, caratterizzato da un intenso popolamento in particolare dal Neolitico all'Età tardoantica, come documentato dalle contigue località di C. Cifaldi, Mezzana Elefante, Torre de Rubeis, Monte Calvello, Posta San Nicola, ONC 652, ONC 793, Mass. Ponte Albanito I e Mass. Ponte Albanit. Il comparto territoriale in cui è localizzato il parco eolico risulta, inoltre, attraversato dal percorso della Via Traiana e dalla vasta rete di centuriazione, nota da fotointerpretazione e da saggi di scavo. estesa tra Foggia e Troia, pertinente ager Aecanus e risalente alla seconda metà del II sec. a.C..Più in dettaglio, per quanto riguarda gli aerogeneratori, T18 ricade su un limite della appena citata centuriazione; T14 ricade all'interno di una anomalia sub-rettangolare nota da fotointerpretazione in loc. ONC 793; T15 ricade all'interno del perimetro del sito archeologico di Mass. Ponte Albanito I e il suo cavidotto di connessione presenta un'interferenza con la appena citata anomalia sub-rettangolare nota da fotointerpretazione in loc. ONC 793; T8 ricade all'interno del perimetro del sito archeologico di Mass. Ponte Albanito II e il percorso del cavidotto di interconnessione interseca la Via Traiana; il cavidotto della T40 presenta una interferenza con tracce di centuriazione; T32 ricade su un limite della citata centuriazione e il relativo cavidotto presenta una interferenza con tracce di centuriazione e con un'altra anomalia sub-rettangolare nota da fotointerpretazione in loc. ONC 781. Il cavidotto di interconnessione del parco localizzato lungo Via San Nicola interseca la Via Traiana nei pressi dell'ONC 652 e presenta numerose e ripetute interferenze, in almeno 22 punti distinti, con tracce di centuriazione. Il cavidotto di connessione alla rete, infine, presenta in agro di Troia una vasta interferenza con il villaggio neolitico in loc. Monte Calvello, area caratterizzata anche da una successiva occupazione in età romana e tardo-antica, in loc. Torre de Rubeis con un villaggio del Neolitico antico, in loc. Mezzana Elefante con un

insediamento rurale di età romana, già oggetto di indagini archeologiche da parte di questo Ufficio, e, infine, in loc. C. Cifaldi, con una vasta villa rustica di età romana, anch'essa già oggetto di indagini archeologiche da parte di questo Ufficio. Inoltre il medesimo cavidotto di connessione alla rete presenta due interferenze con tracce di viabilità antica, note in letteratura da fotointerpretazione, in località Mass. Rosati e Mass. San Francesco e con un tratto della Via Traiana in loc. Cancarro in prossimità del punto di connessione. Tanto premesso, la Soprintendenza, per quanto di competenza e relativamente ai lavori che comportano interferenze con suoli al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, non ravvisa motivi ostativi alla costruzione dell'impianto in oggetto a condizione che:

- in relazione alle citate aree di interferenza degli aerogeneratori T18, T14, T15, T8 e T32 (e relative opere civili connesse quali strade, piazzole, ecc.) e dei relativi cavidotti di interconnessione del parco, vengano effettuati saggi di scavo preliminari, ai fini di verificare natura, consistenza e datazione dei depositi archeologici e la compatibilità con la progettata realizzazione delle opere;
- tutti i lavori di scavo per la realizzazione degli aerogeneratori T29, T40 e T35 (e relative opere civili connesse quali strade, piazzole, ecc.) e dei relativi cavidotti di interconnessione del parco, nonché tutti i lavori di scavo per il cavidotto di connessione alla rete e alla sottostazione TERNA, siano eseguiti con l'assistenza archeologica continuativa;
- per quanto attiene, infine, le interferenze dell'opera in progetto con i Tratturelli n. 35 "Foggia-Castelluccio dei Sauri", interessato da lavori in attraversamento per la posa di tratti dei cavidotti di interconnessione del parco, e n. 32 "Foggia - Camporeale", interessato da lavori in parallelismo per la posa del tratto finale del cavidotto di connessione alla rete, venga ripristinato lo stato dei luoghi precedenti lo scavo del cavidotto.
- Ribadisce che qualora dovessero emergere dati archeologici di particolare rilevanza il seguito degli approfondimenti istruttori potrà comportare prescrizioni a tutela di elementi archeologicamente significativi, con conseguenti misure cautelative per la conservazioni degli stessi, nonché richieste di variazione di progetto.

Rappresenta, inoltre, che nell'ambito delle attività di assistenza archeologica, l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali. La Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati. L'inizio dei lavori ed il nominativo del soggetto incaricato della assistenza archeologica dovrà pertanto essere comunicato con congruo anticipo a questa Soprintendenza che curerà l'alta sorveglianza sulle attività. Il presente parere di competenza viene espresso per via endoprocedimentale ai sensi dell'art. 17 lettera n) del D.P.R. 233/2007 e successive modificazioni (D.P.R. 91/2009).

Regione Puglia - Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche VIA e VAS - rilasciato in sede di riunione di conferenza di servizi del 17.12.2013 - premette che la DD 201/2010 è stata annullata con Sentenza TAR Bari 952/2011 e pertanto a riscontro della richiesta formulata dalla Società proponente con nota del 15.5.2013 acquisita al prot. n. 4894 del 23.05.2013 in cui si formula istanza di proroga della stessa DD 201/2010 rappresenta che l'Ufficio non può procedere in quanto la richiesta di proroga si riferisce ad un provvedimento annullato dal TAR Bari. Rappresenta che con DD 43/2012 l'Ufficio VIA ha determinato l'assoggettamento a via di una parte del progetto procedendo al "Riesame della DD 201/2010 nello sola parte in cui esprime parere ambientale negativo in ordine al progettato impianto eolico". La Determinazione n. 43/2012 nulla ha esplicitato in ordine agli aerogeneratori esclusi da VIA con l'annullata DD 201/2010. L'Ufficio in sede odierna ha svolto approfondimenti tecnici in ordine al progetto rilevando che sinteticamente che: - l'impianto è ubicato a distanza compresa tra 880 m e (AG 18) e 2000 m (AG 40) dal sic IT9110032, Parco Naturale "Bosco Incoronata" e pertanto è opportuno esplicitare, da parte di proponente, gli elementi concernenti le possibili ripercussioni sullo stato dei valori naturali tutelati ai sensi della Direttiva Habitat gli aerogeneratori sono posizionati a meno di 300 m da abitazioni e pertanto è necessario che siano approfonditi i possibili impatti derivanti dagli scenari di rottura degli elementi degli aerogeneratori mediante una più approfondita analisi di rischio nonché quelli connessi con l'impatto acustico

determinato dagli aerogeneratori sui possibili ricettori. L'aerogeneratore 8 è posizionato in ATE D in prossimità degli aerogeneratori 8,14,15 e 18 è presente altro parco eolico autorizzato con DD 110/2012 ai sensi del D. Lgs 387/2003 e pertanto sarebbe opportuno procedere ad un approfondimento in relazione ai possibili impatti cumulativi ai sensi del DGR 2122/2012 il tracciato del cavidotto interseca il tratturo "tratturello Foggia - Castelluccio dei Sauri" nonché il tratturo "Foggia Camporeale" entrambi tutelati ai sensi del D,Lgs 42/2004. Gli aerogeneratori sono ubicati in prossimità di zone archeologiche art. 142 lett. m del D.Lgs 42/2004. Alla luce delle considerazioni fin qui svolte nonché alla luce delle disposizioni nazionali vigenti in materia di VIA nonché delle recenti pronunce del Ministero dell'Ambiente in materia di VIA di impianti eolici si suggerisce al proponente, al fine di ricondurre nell'opportuno alveo procedimentale l'espressione dell'Ufficio VIA, di avviare la necessaria procedura di valutazione di impatto ambientale. Diversamente l'Ufficio VIA si esprimerà, in merito agli aspetti di competenza, a valle di chiarimenti formulati dal proponente in ordine alle criticità sopra evidenziate. Rappresenta che gli elementi evidenziati non tengono conto del PPTR adottato con Delibera di Giunta regionale su cui, comunque, ritiene debbano essere svolti adeguati approfondimenti.

Regione Puglia - Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche VIA e VAS - prot. n. 2284 del 5.3.2014 - in riferimento alla quarta riunione di conferenza di servizi rappresenta quanto segue: preliminarmente intende rilevare che l'affermazione riportata nella nota prot. n. 866 del 04.02.2014 di codesto Servizio [...] precisando che con determinazione n. 201 del 28.05.2010 l'Ufficio programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS, [...], ha espresso parere favorevole all'esclusione dalle procedure di valutazione di impatto ambientale gli aerogeneratori sotto elencati [...], confermato dal modulo parere depositato dal Dirigente dell'Ufficio programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS, con Determinazione Dirigenziale n. 43/2012 e come meglio esplicitato nel verbale di riunione di conferenza di servizi trasmesso a tutti gli Enti in data 27.01.2014 n. 633 [...] debba essere oggetto della seguente precisazione: nella riunione di conferenza di servizi del 17.12.2013, il Dirigente l'Ufficio VIA regionale ha evidenziato che "la Determinazione Dirigenziale del 2010 n. 201 è stata annullata con sentenza del TAR Bari 952/2011 e pertanto a riscontro della richiesta formulata dal proponente... di proroga della stessa DD 201/2010 rappresenta che l'ufficio VIA non può procedere in quanto la richiesta di proroga si riferisce ad un provvedimento annullato dal TAR".

Con riferimento agli aspetti tecnici, l'ufficio VIA in occasione della conferenza di servizi del 17.12.2013, ha rilevato una serie di criticità (vedasi modulo parere) e suggerito al proponente, al fine di ricondurre nell'opportuno alveo procedimentale l'espressione dello scrivente ufficio, di avviare la necessaria procedura di VIA, in assenza della quale l'ufficio si sarebbe espresso in merito agli aspetti di competenza, a valle dei chiarimenti formulati dal proponente in ordine alle criticità rilevate.

Con nota del 25.02.2014, acquisita al prot. n. 2131 del 28.02.2014 del Servizio Ecologia, la società Eco Puglia Energia ha trasmesso "osservazioni" in merito al parere espresso dallo scrivente Ufficio in occasione della riunione di conferenza di servizi del 17 dicembre 2013. I contenuti della citata nota non consentono allo scrivente di modificare le considerazioni già svolte in sede di riunione di conferenza di Servizi del 17 dicembre 2013. La presente è inviata per opportuna conoscenza ai soggetti con competenze ambientali in considerazione delle criticità già evidenziate in sede di riunione di conferenza di Servizi del 17 dicembre 2013.

Regione Puglia - Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche VIA e VAS - prot. n. 3307 del 2.4.2014 - dopo aver integralmente riportato quanto espresso in sede di conferenza di servizi del 17.12.2013 e ribadito con nota prot. AOO_089_2284 del 5 marzo 2014, ricorda che, con sentenza 952 del 22 giugno 2011, il TAR Puglia, definitivamente pronunciandosi sul ricorso RG 1529/2010, ha annullato la Determinazione Dirigenziale 201/2010 ad oggetto "LR 11/01 e smi e RR n. 16/06. Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Foggia (FG) denominato "Parco eolico San Nicola", proponente Eco Puglia Energia srl, sede legale in via Torelli n. 22 71100 Foggia" da cui consegue che l'oggetto della conferenza di servizi (prima qualificato da codesta autorità competente come "impianto di

produzione di energia elettrica -fonte eolica - di potenza totale pari a 16 MWp”, poi come “impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica originaria di 16 MWe successivamente rimodulato a 8 MW” poi come “impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica originaria di 16 MWe”) è una porzione della proposta progettuale la cui verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, avviata con istanza depositata il 28 marzo 2007 e acquisita al prot. 5629 del 28 aprile 2007 e conclusasi con Determinazione Dirigenziale 201/2010, è stata annullata dal competente Tribunale amministrativo. Nella medesima conferenza di servizi l'ufficio suggeriva al proponente, al fine di condurre nell'opportuno alveo procedimentale le valutazioni di competenza, di avviare la necessaria procedura di Valutazione di impatto ambientale per il progetto oggetto di convocazione e che, diversamente, l'Ufficio si sarebbe espresso in merito agli aspetti di propria competenza, a valle dei chiarimenti formulati dal proponente in ordine alle criticità evidenziate in sede di conferenza di servizi. Ad oggi non risulta essere stata formalizzata da parte del proponente alcuna istanza volta all'ottenimento del giudizio di compatibilità ambientale. Pertanto, analizzata la documentazione trasmessa dal proponente con nota inviata via PEC in data 27.02.2014, acquisita al prot. n. 2712 del 14.03.2014 del Servizio Ecologia, si rappresenta quanto segue.

- Come si evince dalle mappe di intervisibilità contenute nell'elaborato “Valutazione degli impatti cumulativi” Doc A01 del 16 luglio 2013, relativo al progetto di potenza pari a 16 MW, il parco eolico, vista la naturale morfologia del territorio, è visibile da più punti di vista e il relativo impatto visivo dell'impianto si somma con quello determinato da altri parchi eolici già in esercizio, autorizzati o dotati di un provvedimento di compatibilità ambientale presenti in un raggio di circa 10 Km. Inoltre, come peraltro rappresentato dallo stesso proponente nel citato elaborato, l'impatto visivo su molti dei beni e luoghi di interesse paesaggistico deve intendersi elevato a causa della totale visibilità, dai medesimi beni e luoghi di interesse paesaggistico, degli impianti FER considerati dal proponente. Pertanto, la realizzazione dell'impianto in oggetto in un'area vasta di 10 km già fortemente compromessa dalla presenza di un considerevole numero di torri eoliche, così come evidenziato anche dal proponente (172 aerogeneratori tra quelli in esercizio, autorizzati e dotati di compatibilità ambientale positiva (elaborato “valutazioni degli impatti cumulativi”, pp. 12)) determinerebbe un'alterazione ulteriore delle visuali panoramiche introducendo nelle prospettive e nei coni visuali significativi elementi di disturbo dovuti alle seguenti concause:

- densità di impianti all'interno del bacino dell'impianto stesso;
- co-visibilità di molti impianti da uno stesso punto di vista in combinazione ed in successione;
- disordine paesaggistico dovuto all'addensarsi degli aerogeneratori ed effetto barriera in termini di fruizione ambientale del territorio, in particolare per l'avifauna.

Evidenzia, inoltre, che le opere in progetto ricadono in un comparto territoriale ad altissimo indice di significatività archeologica.

In merito alle interferenze dell'impianto con beni paesaggistici tutelati ai sensi del D.lgs. 42/2004, si rileva che il tracciato del cavidotto esterno interferisce con i beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 142 lettera e) del D.lgs. 42/2004 (“Torrente Sannoro” e “Torrente Acqua salata”) per i quali trovano applicazione le norme di salvaguardia del PPTR. Inoltre, come evidenziato anche dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia (proprio prot. n. 13925 del 21.11.2013), il tracciato del cavidotto interferisce con i Tratturelli n. 35 “Foggia - Castelluccio dei Sauri”, interessato da lavori in attraversamento per la posa dei cavidotti di interconnessione del parco, e n. 32 “Foggia - Camporeale”, interessato da lavori in parallelismo per la posa del tratto finale del cavidotto di connessione alla rete, entrambi sottoposti a tutela ai sensi del D.M. 22.12.1983. A seguito di ciò la Soprintendenza aveva rimesso per via endoprocedimentale, con nota prot. 10382 del 30.08.2013, le valutazioni di propria competenza alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, ai sensi del D.P.R. n. 233/2007, art. 17, comma 3, lettera n), rendendo di fatto obbligatoria la partecipazione del MIBAC al procedimento di valutazione ambientale. A tal proposito si evidenzia che il procedimento di verifica di assoggettabilità conclusosi con la Determinazione Dirigenziale 201/2010, annullata dal TAR, non ha

visto la partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali e che gli indirizzi resi dal Ministero dell'ambiente con nota prot. 9275 del 22 aprile 2013 hanno chiarito che la partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali in un procedimento di VIA è sempre obbligatoria se l'opera sarà ubicata o interferisce con aree e beni sottoposti a vincoli paesaggistici. A causa della vicinanza del parco eolico al SIC IT 9110032 "Valle del Cervaro, Bosco Incoronata", in considerazione del numero e della distribuzione geografica degli aerogeneratori in esercizio e autorizzati nella fascia parallela a quella di sviluppo del SIC, sarebbe opportuna una valutazione delle potenziali incidenze negative sul sito della rete Natura 2000 (Direttiva "Habitat" e DPR 357/2003 così come modificato dal DPR 120/2003). In particolare, la realizzazione del parco eolico in oggetto, in cumulo con quelli già autorizzati e in esercizio, contribuirebbe a determinare un vero e proprio effetto di barriera ecologica di lunghezza pari a circa 10 chilometri parallela a quella di sviluppo del SIC con potenziali ricadute negative soprattutto sull'avifauna che popola e che utilizza l'intera valle del Cervaro come area trofica e/o di nidificazione. Nell'elaborato "valutazione degli impatti cumulativi", in merito alla valutazione dell'impatto cumulativo acustico (§ 3.8 impatto cumulativo acustico), il proponente riferisce che tale valutazione ha contemplato anche gli aerogeneratori della "ditta Toto per n. 8 wtg Repower MM 3.4 MW, della Ditta AW2 srl per n. wtg 6 Enercon E82 da 2.0 MW e dell'impianto in progetto Ecopuglia n. wtg 8 Enercon E92 da 2 MW". Tuttavia, nella documentazione specialistica "previsione impatto acustico" redatta dal tecnico abilitato, le simulazioni sui livelli sonori diurni e notturni in fase di esercizio dell'impianto sono state condotte considerando esclusivamente l'impatto acustico sui recettori sensibili derivante dagli aerogeneratori di progetto (per inciso si rappresenta che la previsione di impatto acustico è stata condotta su quattro possibili macchine, di ditta, potenza e caratteristiche geometriche differenti senza individuare quale sia esattamente la macchina di progetto) pertanto alcuna valutazione degli impatti acustici cumulativi è stata condotta. Inoltre nella documentazione non è presente, seppur citata a pag. 19 nell'elaborato "valutazione impatti cumulativi" quale allegato allo studio acustico, la planimetria con l'individuazione delle curve isofoniche estese ad un buffer di 3 km dall'impianto. A titolo di mero esempio, si evidenzia che per il recettore sensibile R4 sono stati considerati i contributi in termini di pressione acustica esclusivamente degli aerogeneratori n. 14 e 15 mentre in realtà su tale recettore sensibile, pur considerando una distanza di soli 650 metri, agiscono gli effetti derivanti dalle emissioni sonore prodotte dagli aerogeneratori n. 3, 5 e 8 appartenenti al parco eolico "Ponte Albanito" che avrebbero dovuto essere sommati a quelli derivanti dagli aerogeneratori proposti nel progetto.

Inoltre pur in considerazione della limitata distanza degli aerogeneratori dai recettori sensibili individuati nell'elaborato "previsione di impatto acustico" il proponente non ha opportunamente svolto una valutazione del cosiddetto effetto ottico chiamato "shadow flicker" (sfarfallio dell'ombra) causato dall'interruzione della luce solare provocata dalle pale in movimento.

Infine con riferimento ai contenuti dell'elaborato "Relazione sulla valutazione dei rischi da distacco accidentale" (Doc. Arpa 1.01 data 11/2013), si rappresenta che il proponente lungi dall'approfondire, come richiesto in sede di conferenza di servizi, i possibili impatti derivanti dagli scenari di rottura degli elementi degli aerogeneratori mediante una più approfondita analisi di rischio, ha prodotto un elaborato recante valutazioni probabilistiche connesse con i transiti di autoveicoli su cui si esprimono forti perplessità in merito alle modalità con cui sono state individuate le frequenze associate agli scenari di rottura e di transito degli autoveicoli, il proponente non ha prodotto alcuna integrazione relativa alla gittata massima connessa con gli scenari di rottura di frammenti di pale e ha associato a scenari radicalmente differenti (quello di rottura dell'intera pale, quello di rottura di un frammento pari a 5 metri e quello di rottura di un frammento pari a 10 metri) un solo valore di frequenza pari a 1/365 (peraltro elevato da un punto di vista probabilistico). Inoltre il proponente nulla ha evidenziato con riferimento al possibile interessamento dei recettori sensibili in caso di rottura di frammenti per quanto nell'originario studio di impatto ambientale si riporta quanto segue "a simplified empirical equation has been introduced uin 1 representing such a risk circle without detailed calculations: $d = (D+Hj*1.5)$. This empirical and simplified equation can only be a rough guess and a help for a first shot in planning the position of a

wind turbine dose to streets or other objects, involving a certain risk. A more detailed calculation is recommended". Alla luce di quanto sopra evidenziato conferma quanto già espresso nella conferenza di servizi del 17.12.2013 e ribadito con nota prot. n. 2284 del 05.03.2014.

A tale proposito l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti - nota prot. n. 2403 del 10.04.2014 indirizzata anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - in relazione all'istanza presentata dalla Società EcoPuglia Energia srl per la costruzione e l'esercizio di un parco eolico nel comune di Foggia della potenza di 16 MW, comunicava che con Determinazione Dirigenziale n. 201 del 28.05.2010 nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi del D.Lgs 152/06 e della LR 11/01 e ss.mm.ii., l'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, ha espresso parere favorevole all'esclusione dalle procedure di valutazione di impatto ambientale, con prescrizioni, per n. 8 aerogeneratori sul totale proposto di 47. Detta D.D. è stata impugnata, per le motivazioni ivi riferite, presso il TAR Bari con ricorso iscritto al R.G. n. 1519/2010. All'esito del contenzioso instaurato il giudice adito, con sentenza n. 952/2011, in accoglimento del ricorso proposto dalla società, annullava la D.D. 201/2010, senza fare esplicito riferimento al permanere degli effetti favorevoli e non contestati dello stesso provvedimento dirigenziale. Tale ricostruzione trova conferma nel modulo parere depositato in sede di riunione di conferenza di servizi del 17.12.2013 dallo stesso Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e nella Determinazione Dirigenziale n. 43/2012. Detta Determinazione Dirigenziale, a pagina 2, precisa che <"la rinnovazione istruttoria sotto riportata inerisce quegli aerogeneratori che nella Determinazione Dirigenziale n. 201/2010 non erano stati esclusi dalla procedura di VIA, in tal modo "facendo salvi gli effetti favorevoli e non contestati della determina di screening...">. All'esito dell'istruttoria condotta con il medesimo atto si è altresì disposto di "assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del D.Lgs 152/2006 e della L.R. 11/2001e s.m.i.".... "e con riferimento agli aerogeneratori puntualmente indicati". Avuto riguardo, ancora, al parere reso nella conferenza di servizi del 17.12.2013 dal Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, se ne rileva che in tale sede, il medesimo Dirigente ha dato riscontro all'istanza di proroga della D.D. 201/2010 effettuata dalla società proponente l'impianto con nota prot. n. 4894 del 15/05/2013 sul presupposto che l'ufficio adito "non può procedere in quanto la richiesta di proroga si riferisce ad un provvedimento annullato dal TAR". Sul punto, ritiene l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti che l'art.26 del codice dell'ambiente sancisce - in combinato disposto con il successivo art. 35- la perdurante efficacia delle disposizioni previgenti (e quindi, nello specifico, anche dell'art. 15 della l.r. n.11/2001), in relazione alle procedure di valutazione di impatto ambientale già avviate alla data di entrata in vigore del d.lgs. n.4/2008, correttivo del codice dell'ambiente stesso. Più precisamente, l'art. 35, comma 2 ter del d.lgs. n.152/2006, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, testualmente stabilisce che "le procedure di VAS e di VIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento"; e l'art.26, al comma 6, dispone che "i termini di cui al presente comma (rectius: efficacia quinquennale della valutazione di impatto ambientale) si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4". A maggior ragione ancora se si considera poi che l'art. 26 in questione, entrato in vigore il 13 febbraio 2008, ha espressamente assegnato alle Regioni il termine di un anno per adeguare il proprio ordinamento alle nuove disposizioni stabilendo, in caso contrario, l'abrogazione delle preesistenti norme non "compatibili" e la diretta applicabilità di quelle sopravvenute di rango statale. In conclusione, appare allo scrivente, indubitabile, che ancorché la D.D. 201/2010 non fosse stata annullata come lo è stata dal TAR Bari con la sentenza n. 952/2011, la sua efficacia si sarebbe esaurita al decorso del termine triennale. Termine che allo stato attuale appare più che decorso. In riferimento a tale ultima circostanza, oltremodo rilevante (nonostante ciò apparentemente sfuggita all'Ufficio VIA VAS), ai fini delle determinazioni conclusive in ordine all'istanza presentata dalla Società Eco Puglia Energia srl per la costruzione e l'esercizio di un parco eolico nel comune di Foggia della potenza di 16 MW, si evidenzia che l'Ufficio Programmazione politiche energetiche, VIA e VAS

nonostante in più occasioni (precisamente: in data 17.12.2013, in sede di riunione di conferenza di servizi; in data 5.3.2014 con nota prot. n. 2284; in data 02.04.2014 prot. n. 3307), abbia reso il proprio parere in merito al procedimento di cui trattasi, non ha ritenuto di chiarire o di evidenziare se allo stato sussiste o no un provvedimento ambientale valido ed efficace in capo alla società proponente. Tale circostanza è all'apparenza, presupposto imprescindibile ed essenziale per la conclusione favorevole del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica. In conclusione ed inoltre dai contributi istruttori, prima richiamati, resi dall' Ufficio Programmazione Politiche Energetiche Via e VAS non emerge alcuna indicazione conclusiva in tal senso, anzi ed invero, non emerge alcuna apparente determinazione conclusiva in ordine al procedimento di cui trattasi, risultando omesso un giudizio finale istruttorio sul progetto all'esame della conferenza dei servizi. Si invitava, pertanto, l'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche VIA e VAS, a voler produrre un parere formulato secondo i canoni della corretta e leale collaborazione, peraltro tra uffici della medesima amministrazione, che si sostanzi in maniera chiara ed inequivocabile in un giudizio favorevole o contrario all'approvazione del progetto di cui trattasi e di sussistenza attuale di un titolo ambientale valido ed efficace al fine di permettere le dovute determinazioni conclusive sul procedimento attivato allo stato rimesso alla valutazione del Consiglio dei Ministri ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 quater della legge 241/90. La nota prot. n. 2403 del 10.04.2014 dell'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti è rimasta senza riscontro alcuno, mentre come già riportato in data 19.09.2014 il Consiglio dei Ministri ha Deliberato che sussiste la possibilità di procedere alla realizzazione del progetto di che trattasi.

Regione Puglia - Servizio LL.PP. - Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali Ba/Fg - prot. n. 21878 del 30.05.2013, evidenzia che la Società Eco Puglia Energia srl, con procedura telematica depositata sul portale

www.sistema.puglia.it avente id n 3553 e codice K38UR5 ha depositato il progetto relativo alla realizzazione di un impianto eolico in oggetto indicato, per il parere di competenza. La proposta inoltrata, prevede che il collegamento dell'impianto avverrà con la cabina primaria o punto di consegna dell'energia che verrà realizzata in agro nel comune di Foggia in prossimità della linea che il gestore della rete indicherà al proponente della presente iniziativa a seguito di specifica richiesta. L'area oggetto dell'intervento non è interessata da attraversamenti ed intersezioni dirette di strade provinciali, statali o da arteria d'importanza nazionale. La stessa risulta raggiungibile percorrendo la strada comunale Montecalvello Postapiana. L'insediamento si colloca completamente all'esterno della fascia di rispetto di qualunque delle strade presenti; pertanto lo stesso è in linea con quanto previsto dalle linee guida. Le suddette strade consentono un facile reggimento del sito anche dai mezzi eccezionali con i quali vengono, generalmente trasportate le turbine eoliche. Il Campo eolico, utilizzerà sia nella fase della costruzione dello stesso che in quella immediatamente seguente, riguardante la gestione e manutenzione, le strade di accesso al sito esistenti, limitandosi alla realizzazione di bretelle di raccordo in terra battuta tra la pala eolica e la stessa. Si precisa che per gli aerogeneratori prossimi alle linee elettriche esistenti, si concorderà con l'Ente Gestore le modalità per l'interramento della linea, garantendo contestualmente l'iniziativa in corso, ma soprattutto un abbattimento dei campi elettromagnetici. Dall'esame degli elaborati tecnici allegati alla suddetta proposta, si è rilevato che per la messa in opera del cavidotto è prevista l'interferenza con i corsi d'acqua naturale costituiti da canali minori e dai corsi d'acqua affluente del Torrente Polesano, canale affluente Torrente Sannoro e Torrente Polesano, sistemati idraulicamente con i fondi della bonifica e come tale mantenuto dal Consorzio per la Bonifica della Capitanata, che, per conto della Regione, ne cura la manutenzione. Per l'attraversamento di tali corsi d'acqua, valgono le prescrizioni dell'art. 120 del R.D. 11.12.1933 nr. 1775, nonché degli artt. 5 ed 8 della L.R. 09.10.2008 nr. 25, ovvero quelle altre condizioni associabili alle prescrizioni dell'art. 57 del T.U. sulle Opere Idrauliche, approvato con R.D. 25.7.1904 nr. 523. Tale interferenze vanno valutate sia per quanto attiene alla sicurezza propria dell'infrastruttura che alle condizioni di esercizio del corso d'acqua attraversato, oltre che per gli aspetti dominicali tutelati dall'art. 120 del R.D. 11.12.1933 nr. 1775, per i cui ambedue aspetti, quest'Ufficio è competente. Nel caso di specie, la modalità di

attraversamento, viene proposta quella dello spingi tubo/toc, per cui non vi saranno modifiche alla consistenza e durevolezza delle sponde. Il progetto, contiene pure gli elementi di verifica di compatibilità idraulica dell'alveo dei corsi d'acqua interessati alla sezione di chiusura proposta. Da tale elaborato, emerge la compatibilità della sezione attuale a reggere la piena massima prevista, in merito è stato condotto uno studio idrologico a livello di bacini idrografici per determinare la portata attesa con tempo di ritorno pari a 30, 200 e 500 anni per le portate di piena straordinaria. Al riguardo, per quanto concerne la profondità di interrimento, non inferiore a mt. 2.00 dal fondo dell'alveo, nel caso in cui l'attraversamento risulti realizzato in prossimità di opere idrauliche (ponti, ponticelli, ecc.) dove si innescano fenomeni corrosivi causati dal restringimento della vena idraulica, non valutati, salvo verifiche dell'Autorità di Bacino, si prescrive che la profondità venga portata a mt. 5(cinque) metri sotto il livello d'alveo, e sia mantenuta sino ai pozzetti laterali di ispezione e verifica, mentre per gli attraversamenti non in prossimità di opere d'arte la profondità di scavo non dovrà essere inferiore a mt. 2.00 sotto il livello dell'alveo. Per quanto attiene invece gli aspetti prescrittivi, si conviene utile prescrivere con la realizzazione dei pozzetti d'ispezione sui lati dei corsi d'acqua sia apposto un sistema di segnalazione di pericolo specifico derivante da folgorazione per contatto, i cui cartelli dovranno essere apposti e conservati per tutta la durata della vita della rete e comunque nel periodo in cui l'atto amministrativo di concessione ha la validità e che i punti di immersione ed emersione del cavo siano posti a mt. 20.00 dall'alveo del canale in questione. Sotto l'aspetto di competenza, pertanto l'Ufficio esprime parere favorevole. Con riguardo agli altri aspetti, avendo l'Ufficio specifici compiti di Polizia delle Acque nonché di Tutela delle stesse e l'amministrazione negli aspetti dominicali, per gli attraversamenti la legge dispone, giusta gli artt. 120 e 125 del R.D. 11.12.1933 nr. 1775, l'obbligo di corrispondere un canone annuale in favore della REGIONE PUGLIA, giusta l'art. 89 del Dlgs 31.3.1998 nr. 112, attuato con DPCM 12.10.2000, in vigore dal 2001. Il canone riferito agli attraversamenti di linee e condutture elettriche, se avviene nella forma aerea, senza occupazione materiale di pertinenza fluviale con pali ed altre opere, è legato alla tensione di esercizio, se invece avviene con l'occupazione fisica, ancorché in sotterraneo, secondo il principio di indennizzo e comunque nel caso in cui l'"indennizzo" non raggiunga il canone ricognitorio, quello minimo di €. 123.95 (centoventitre/95) per ogni attraversamento.

Nella specie, avendo verificato l'ipotesi di applicazione del canone, è necessario predisporre il "Foglio Condizioni" per ogni interferenza, che per unicità e semplificazione del procedimento, si inoltra in triplice originale, di cui, dopo la regolarizzazione in bollo e la sottoscrizione per accettazione da parte legale rappresentante della Società esercente, uno dovrà essere consegnato alla società stessa, uno restituito all'Ufficio per gli atti d'Ufficio ed uno custodito nel fascicolo del procedimento di competenza di Codesta Amministrazione. Resta in attesa di conoscere gli esiti del procedimento e dell'urgente invio dell'originale del "Foglio Condizioni" di competenza dell'Ufficio.

Regione Puglia - Servizio LL.PP. - Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali Ba/Fg - prot. n. 43450 del 17.12.2013 - comunica che in riscontro alla nota prot. A00_159/27/02/2013 n. 1727, con cui si portano a conoscenza gli esiti della conferenza dei servizi tenutasi ai sensi dell'art. 12 del Dlgs 387/2003, riferisce che questo Ufficio ha esaminato gli atti relativi al progetto in oggetto, rilevando che la quasi totalità delle opere si eseguono su territori ricadenti entro il Comprensorio di Bonifica della Capitanata, interessando gli agri dei comuni di Foggia e Troia. Tanto rileva in via preliminare, in quanto, essendo vigente il Regolamento Regionale 1 agosto 2013 nr. 17, che da attuazione a quanto stabilito dall'art. 10 della L. R. 13 marzo 2012 nr. 4, per le interferenze con i corsi d'acqua sistemati con i fondi della bonifica (opere pubbliche di bonifica art. 6 L.R. 4/2012), per le opere di connessione alla rete TERNA interferenti con i molti corsi d'acqua la concessione dovrà essere richiesta al Consorzio. Tale norma, comunque non deroga al principio stabilito dal R. D. 25.07.1904 nr. 523, per cui gli interventi che si realizzano negli alvei fluviali o pertinenze idrauliche, soggiacciono alla inderogabile previsione di «autorizzazione» ai fini idraulici, da richiedersi alla «Autorità Idraulica», rappresentata da questo Ufficio, dall'esame degli atti si è rilevato che i gruppi di produzione (aerogeneratori) non interferiscono con corpi idrici e che le opere di connessione alla rete TERNA interferiscono con un unico corso d'acqua (torrente

di Acqua Salata). Tale corso d'acqua è un corso d'acqua pubblica, iscritto al nr. 44 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Foggia approvato con il R.D. 20 dicembre 1914 nr. 6941, con la tratta pubblica definita secondo i capisaldi "Dallo sbocco (torrente Sannoro) all'ultima, verso monte, delle mulattiere che traversandolo salgono a Troia". Oltre ad essere un corso d'acqua pubblica, in quanto scorrente in un comprensorio da bonificare, il corso d'acqua torrente di Acqua Salata, ha avuto sull'intera asta fluviale identificata come «corso d'acqua pubblica», interventi tesi a sistemare il suo corso, a regolare lo scorrere delle acque e a ridurre le situazioni di esondazione di acque raggiungendo quindi i fini che la bonifica del territorio, intendeva perseguire. Per quanto di competenza, poiché i gruppi di produzione (aerogeneratori) non interferiscono con corpi idrici e le opere di connessione alla rete TERNA interferiscono con un unico corso d'acqua (torrente di Acqua Salata) con modalità di attraversamento non intrusive, si ritiene di poter rilasciare il proprio Nullaosta propedeutico al rilascio da parte del Consorzio di Bonifica della Capitanata, della concessione demaniale. Poiché sul torrente è stata già eseguita un'opera di attraversamento con identiche finalità, per la connessione di un altro campo eolico, potrebbero rappresentarsi inconciliabili parallelismi ed interferenze.

Il NULLA OSTA è reso a condizione che tale specifica situazione sia valutata con estrema attenzione perché tale problema, oltre a specifiche condizioni di funzionamento tecnico, impone considerazioni di tutela della pubblica e privata incolumità.

Il Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica, a tale proposito prescrive che siano adottate tutte le misure utili a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata, obbligando la Società proponente ad interessare nel merito il Servizio LLPP - Ufficio Coordinamento - Strutture Tecniche Provinciali prima dell'inizio dei lavori, al fine di ottenere apposito nulla-osta esecutivo senza il quale non potrà dare corso all'attraversamento in questione e dovrà proporre apposito progetto di variante in Autorizzazione Unica regionale.

Consorzio di Bonifica della Capitanata prot. n. 2882 del 15.02.2013 - comunica che le informazioni necessarie per l'istruttoria della pratica sono state acquisite sul portale www.sistema.puglia.it, come raccomandato nell'avviso di convocazione della conferenza prot. AOO 159/14/01/2013/273. Preliminarmente evidenzia che, nell'ambito del proprio territorio di competenza, il Consorzio effettua la manutenzione della rete idrografica regionale e gestisce gli impianti di irrigazione dei comprensori irrigui Fortore e Sinistra Ofanto ed altre opere minori. Riguardo alla rete idrografica regionale precisa che compete di esprimere solamente un parere in ordine alla compatibilità fra le opere proposte e l'esercizio delle attività di manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua, mentre l'autorizzazione alla esecuzione delle opere eventualmente interferenti con la rete idrografica dovrà essere rilasciata dallo Struttura Tecnica Periferica Regionale, ai sensi del R.D. 25.07. 1904 n°523. Per quanto attiene invece le interferenze con la rete di distribuzione irrigua e con gli acquedotti rurali è nelle competenze esclusive di questo Ente rilasciare l'autorizzazione alla esecuzione dei relativi lavori. Inoltre per effetto della nuova Legge Regionale 13.03.2012 n°4 "Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica" e del Regolamento Regionale 8 giugno 2012 n°12, pubblicato sul BURP n°86-Suppl. del 15.06.2012, "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia" questo Consorzio è istituzionalmente preposto al rilascio della concessione per l'utilizzo dei beni demaniali regionali interessati dai lavori. Dalla documentazione tecnica progettuale visionata sul portale www.sistema.puglia.it sono emerse interferenze delle opere in progetto solo con la rete idrografica regionale: il cavidotto elettrico di connessione dell'impianto eolico intercetta l'alveo di due affluenti del Torrente Sannoro ed altri impluvi minori.

Il progetto depositato contiene una tavola intitolata "Particolari attraversamenti cavidotti su reticolo idrografico" dalla quale si evince che entrambi gli attraversamenti saranno eseguiti mediante perforazione orizzontale controllata (t.o.c.) con inizio e termine della perforazione a 75 metri dall'asse degli alvei. Il franco netto rispetto al fondo alveo è stato stabilito in metri 3. La presenza del cavidotto nel sottosuolo e nella subalvea sarà segnalata con apposite patine ubicate nei punti di

inizio e termine della t.o.c.. Le modalità esecutive degli attraversamenti non creano pregiudizi e/o inibizioni per l'attività di manutenzione espletata da questo Ente che pertanto, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole all'approvazione del progetto ed alla esecuzione dei lavori in esso previsti. Fermo restando tuttavia la necessità di acquisire preliminarmente l'autorizzazione idraulica presso la Struttura Tecnica Periferica Regionale del Servizio LL.PP., ai sensi del R.D. 25.07.1904 n°523, e di ottemperare alle eventuali prescrizioni che dalla stessa potranno essere imposte; è necessario, inoltre, rispettare le seguenti condizioni: l'inizio dei lavori di attraversamento degli alvei dovrà essere comunicato con congruo anticipo onde consentire i controlli e la sorveglianza del caso: con la comunicazione di inizio dei lavori dovranno essere fornite le generalità dell'impresa esecutrice e del direttore dei lavori; la società proponente prima dell'inizio dei lavori dovrà formalizzare la concessione per l'uso dei suoli demaniali ai sensi del Regolamento Regionale 8 giugno 2012 n°12.

Regione Puglia - Ufficio Regionale Espropri /Contenzioso LLPP prot. n. 2080 del 11.3.2013 - atteso che occorre acquisire la certificazione dei comuni interessati attestanti la conformità o compatibilità con i vigenti strumenti urbanistici comunali, ovvero che si approvino le eventuali preventive varianti urbanistiche con apposizione del vincolo espropriativo per le aree da espropriare; che, occorre, altresì, corredare il piano particellare di esproprio (elaborato grafico su base catastale in formato cartaceo chiaramente leggibile), con grafici planimetrici di dettaglio in scala adeguata, idonei a definire con la precisione necessaria i limiti fisici delle aree da assoggettare ai vincoli richiesti (esproprio e/o asservimento e/o occupazione), riferiti ad elementi dimensionali univoci e non suscettibili di alcuna variazione successiva e/o di contestazione in sede attuativa (schema di frazionamento preferibilmente georeferenziato) ciò con particolare riguardo alle particelle di cui si è previsto l'utilizzo parziale, in quanto il file relativo alla cartella Rilievi GPS (Rilievi e dati georeferenziati) inserito nel sistema Puglia risulta in formato non riconosciuto dai programmi in dotazione all'Ufficio e comunemente usati; che l'esproprio di immobili di proprietà privata destinato alla realizzazione delle torri dovrà riguardare solo il diritto di superficie, che avrà la durata pari a quella da assentire con l'autorizzazione unica; che, in generale, si prescrive sia accertato ed esplicitamente dichiarato dal progettista che le superfici di cui è richiesto l'asservimento sono limitate all'estensione strettamente indispensabile ai fini della funzionalità delle opere e del rispetto di eventuali normative di tutela. In ogni caso il piano particellare d'esproprio, nel suo complesso, dovrà risultare adeguato e rispondente alle norme fissate nel D.P.R. n. 207/2010.

Comunica il proprio parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera con le prescrizioni ed osservazioni innanzi riportate.

Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica - prot. n. 4547 del 25.3.2014 - comunica che il progetto definitivo, consultabile sul Portale www.sistema.puglia.it alla sezione Autorizzazione Unica, assieme agli ulteriori elaborati predisposti a seguito del controllo di completezza della documentazione effettuato dall'Ufficio Energia, prevede la realizzazione di un impianto di tipo eolico della potenza elettrica di 16 MWe nel Comune di Foggia, in Località "Ponte Albanito - Monte Calvello", composto da 8 aerogeneratori e delle relative opere di connessione. In particolare l'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica prevede:

- la realizzazione di n. 8 aerogeneratori (T8, T14, T15, T18, T29, T32, T35 e T40) della potenza unitaria di 2 MW, altezza del mozzo fino a massimo 113 m e diametro del rotore fino a massimo 82 m, e delle relative piazzole di servizio;
- la realizzazione di un cavidotto interno MT per il trasferimento dell'energia prodotta dalle singole pale alla cabina di consegna;
- la realizzazione di un cavidotto esterno MT per il trasferimento dell'energia dalla cabina di consegna alla sottostazione MT/AT, ubicata in agro di Troia, località Cancarro;
- la realizzazione di una cabina di consegna MT, costituita da un locale tecnico;
- la realizzazione di nuova viabilità di servizio interna al parco eolico e l'adeguamento della viabilità esistente.

Per ciò che attiene alla connessione dell'impianto eolico alla RTN, dagli elaborati prodotti dalla ditta {E.05 All.OI - TAV. 16), risulta che la stessa "...sarà effettuata con cavidotto interrato in media tensione (20 kV) fino al trasformatore della sottostazione utente relativa al produttore identificato come "MARGHERITA sri"....., tale sottostazione è a sua volta collegata alla Stazione elettrica Terna tramite elettrodotto in AT...". Dagli stessi elaborati si rileva che, sia la sottostazione elettrica, sia il cavo AT 150 kV interrato risultano già realizzati.

Descrizione geografico-paesaggistica dell'area d'intervento

L'area interessata dalla realizzazione dell'impianto eolico è ubicata nella piana foggiana del Tavoliere, in prossimità del Torrente Cervaro. Tale territorio è andato definendosi nel lungo periodo a seguito dell'uso delle "terre salde" prima per il pascolo, poi per la loro messa a coltura con imponenti e continue opere di bonifica, di appoderamento e di colonizzazione che hanno determinato la costituzione di strutture stradali e di un mosaico poderale peculiare. Strade e canali, sistema idrico, sistema a rete dei tratturi segnano le grandi partizioni dei poderi che costituiscono elementi importanti e riconoscibili del paesaggio agrario, articolato appunto sull'armatura insediativa storica, composta dai tracciati degli antichi tratturi legati alla pratica della transumanza, lungo i quali si snodano le poste e le masseria pastorali, e sui quali, a seguito delle bonifiche e dello smembramento dei latifondi, si è andata articolando la nuova rete stradale. Lungo questi assi è ancora oggi ben evidente l'organizzazione dei notevoli borghi rurali della riforma fondiaria.

Questa parte del Tavoliere è così caratterizzata da visuali aperte, che permettono di cogliere, con differenze stagionali molto marcate e suggestive, la distesa mono-culturale a volte interrotta dai pochi elementi verticali che segnano il paesaggio, come i lunghi filari di eucalipto. Detto territorio è inoltre caratterizzato dalla presenza di una fitta rete di testimonianze della stratificazione insediativa risalenti ad un periodo compreso tra il Neolitico e l'età tardoantica.

Un ulteriore elemento caratterizzante l'area di intervento è la sua evidente prossimità ad una fascia di territorio ad elevata valenza ambientale individuata lungo il Torrente Cervaro, la quale risulta definita dal sic IT9110032 "Valle del Cervaro, Bosco dell'Incoronata" e dal Parco Naturale Regionale "Bosco Incoronata".

Compatibilità con indirizzi, direttive e prescrizioni di base della vigente pianificazione paesaggistica e ulteriori tutele

Premesso che il Comune di Troia è dotato di Piano Urbanistico Generale (PUG) adottato con DCC n. 67 del 12.04.2005 con attestazione di compatibilità da parte della Regione Puglia alle disposizioni della L.R. n. 20/01 e al PUTT/P, di cui alla DGR n. 1003 del 12/07/2006;

Fatto salvo il rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 7 del D.Lgs. 387/2003, dall'analisi degli elaborati progettuali prodotti dalla Società e consultabili sul Portale www.sistema.puglia.it alla sezione Autorizzazione Unica, nonché da una verifica della documentazione in possesso dell'ufficio, si ribadisce quanto già evidenziato con nota prot. A00145_11460 del 17/12/2013. Per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Estesi:

- gli aerogeneratori T14, T15, T18, T29, T32, T35 e T40 ricadono in un Ambito Territoriale Esteso di tipo E di valore normale;
- l'aerogeneratore T8, con la relativa piazzola di servizio, ricade in un Ambito Territoriale Esteso di tipo D di valore relativo, risultando in contrasto con gli indirizzi di tutela di cui l'art. 2.02 punto 1.4 delle NTA del PUTT/P che prevedono la "valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche";
- il cavidotto interno MT per il trasferimento dell'energia prodotta dalle singole pale alla cabina di consegna interseca un Ambito Territoriale Esteso di tipo C di valore distinguibile sottoposto a tutela diretta del PUTT/P e un Ambito Territoriale Esteso di tipo E;
- il cavidotto esterno MT per il trasferimento dell'energia dalla cabina di consegna alla sottostazione MT/AT, in agro di Troia, interseca un Ambito Territoriale Esteso di tipo C di valore distinguibile

sottoposto a tutela diretta del PUTT/P, un Ambito Territoriale Esteso di tipo D di valore relativo sottoposto a tutela diretta del PUTT/P e un Ambito Territoriale Esteso di tipo E;

- la cabina di consegna MT ricade in un Ambito Territoriale Esteso di tipo E;

- la nuova viabilità di servizio interna al parco eolico e l'adeguamento della viabilità esistente interessa un ArrtDito Territoriale Esteso di tipo E.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti -ATD):

- il cavidotto interno MT per il trasferimento dell'energia prodotta dalle singole pale alla cabina di consegna interseca l'area di pertinenza e annessa di una componente storico-culturale "zone archeologiche", nello specifico del tratturello "Foggia-Castelluccio dei sauri", sottoposta alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.15 delle NTA del PUTT/P;

- il cavidotto esterno MT per il trasferimento dell'energia dalla cabina di consegna alla sottostazione MT/AT, in agro di Troia, interseca:

- l'area di pertinenza e annessa di due componenti geomorfoidrologiche "corsi d'acqua", nello specifico dei corsi d'acqua "Torrente Potesano" e "Fosso Acqua Salata" individuati nella Tavola 16/c del PUG di Troia e sottoposti alle prescrizioni di base di cui all'art. A2) "corsi d'acqua" delle NTA del PUG di Troia;

- l'area annessa di due componenti geomorfoidrologiche "corsi d'acqua", nello specifico dei corsi d'acqua "Torrente Sannoro" e "Torrente Torremagna" individuati nella Tavola 16/c del PUG di Troia e sottoposti alle prescrizioni di base di cui all'art. A2) "corsi d'acqua" delle NTA del PUG di Troia;

- l'area annessa di componenti geomorfoidrogeologiche "versanti e crinali", nello specifico cigli di scarpata e dorsali spartiacque, individuati nella Tavola 16/e del PUG di Troia e sottoposti alle prescrizioni di base di cui all'art. A3) "Versanti e crinali" delle NTA del PUG di Troia;

- l'area di pertinenza e annessa di una componente storico-culturale "Beni architettonici extra-urbani", nello specifico di una "Masseria sparsa di particolare pregio (segnalazione)" denominata "Masseria Montevergine" individuata nella Tavola 16/b del PUG di Troia e sottoposta alle prescrizioni di base di cui all'art. C2) "Beni architettonici extraurbani" delle NTA del PUG di Troia;

- l'area di pertinenza e annessa di una componente storico-culturale "Zone archeologiche", nello specifico di un tratturo denominato "Tratturello Foggia-Camporeale" individuato nella Tavola 16/b del PUG di Troia e sottoposta alle prescrizioni di base di cui all'art. C2) "Zone archeologiche" delle NTA del PUG di Troia, nonché tutelato ex lege D.Lgs 42/2004 art. M "Tratturi".

- Inoltre, si rileva che l'impianto eolico proposto, con particolare riferimento agli aerogeneratori T8, T14, T15 e T18, risulta localizzato in prossimità del Parco Naturale Regionale "Bosco Incoronata", area tutelata per legge ex D.Lgs 42/2004 art. 142 lett. F "Parchi e riserve", distando da quest'ultimo circa 750 m.

Conformità con le norme di salvaguardia del Piano Paesaggistico Territoriale adottato (PPTR)

Considerato che con Deliberazione 2 agosto 2013, n. 1435, successivamente modificata dalla Deliberazione n. 2022 del 29/10/2013, la Giunta Regionale ha adottato il nuovo Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia (PPTR), si rappresenta che, ai sensi dell'art. ICE delle Norme Tecniche di Attuazione dello stesso Piano, "a far data dall'adozione del PPTR sugli immobili e nelle aree di cui all'art. 134 del D.Lgs. 42/2004 non sono consentiti interventi in contrasto con le disposizioni normative del PPTR aventi valore di prescrizione, a norma di quanto previsto dall'art. 143, comma 9, del Codice".

Dall'analisi delle tavole tematiche dell'adottato PPTR si evince che:

- la localizzazione dell'aerogeneratore T8, e della relativa viabilità e piazzola di servizio, interessa una componente culturale insediativa, annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Testimonianza della statificazione insediativa", nello specifico "sito storico culturale" denominato "Masseria Ponte Albanito II", sottoposta alle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 81 delle NTA del PPTR;

- la localizzazione degli aerogeneratori T14 e T15, e delle relative viabilità e piazzole di servizio, interessa una componente culturale insediativa, annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Testimonianza della statificazione insediativa", nello specifico "sito storico culturale" denominato "Masseria Ponte Albanito", sottoposta alle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 81 delle

NTA del PPTR; il cavidotto di connessione interno al parco eolico attraversa alcune componenti culturali insediative, annoverate tra gli ulteriori contesti del PPTR come “Testimonianze della stratificazione insediativa”, nello specifico “siti storico-culturali” denominate “Masseria Ponte Albanito”, “Masseria Ponte Albanito II” e “San Nicola”, sottoposte alle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all’art. 81 delle NTA del PPTR, nonché componenti culturali insediative, annoverate tra gli ulteriori contesti del PPTR come “Area di rispetto delle componenti culturali insediative”, sottoposte alle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all’art. 82 delle NTA del PPTR;

- il cavidotto di connessione esterno al parco eolico attraversa una componente culturale insediativa, annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come “Testimonianze della stratificazione insediativa”, nello specifico “siti storico-culturali” denominata “Torre di rubies”, sottoposta alle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all’art. 81 delle NTA del PPTR, nonché una componente culturale insediativa, annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come “Area di rispetto delle componenti culturali insediative_Stratificazione”, sottoposta alle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all’art. 82 delle NTA del PPTR;

- il cavidotto di connessione interno al parco eolico attraversa una componente culturale insediativa, annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come “Testimonianza della stratificazione insediativa rete tratturi” denominata “Regio tratturello Foggia-Castelluccio dei Sauri”, e sottoposta alle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all’art. 81 delle NTA del PPTR, nonché la sua area di rispetto sottoposta alle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all’art. 82 delle NTA del PPTR; il cavidotto di connessione esterno al parco eolico interseca alcune componenti dei valori percettivi, annoverate tra gli ulteriori contesti del PPTR come “Strade a valenza paesaggistica” e “Strade panoramiche”, sottoposte alle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all’art. 88 delle NTA del PPTR;

- la localizzazione della piazzola di servizio dell’aerogeneratore T32 interessa parzialmente una componente culturale insediativa, annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come “Area di rispetto delle componenti culturali insediative_Stratificazione”, sottoposta alle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all’art. 82 delle NTA del PPTR;

- la viabilità di accesso all’aerogeneratore T32 interseca una componente culturale insediativa, annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come “Testimonianze della stratificazione insediativa”, nello specifico “siti storico-culturali denominata Praetorium “San Nicola”, sottoposta alle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all’art. 81 delle NTA del PPTR, nonché la sua “Area di rispetto”, sottoposta alle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all’art. 82 delle NTA del PPTR;

- la viabilità di accesso all’aerogeneratore T35 interseca una componente culturale insediativa, annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come “Area di rispetto delle componenti culturali insediative_Stratificazione”, sottoposta alle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all’art. 82 delle NTA del PPTR.

Valutazioni finali in risposta alle osservazioni trasmesse dalla Società con pec del del 17/02/2014 acquisita con prot. regionale A00_145_2679 del 24/02/2014

Alla luce delle risultanze dell’istruttoria sopra esposta, valutati i contenuti delle osservazioni trasmesse dalla Società con nota acquisita al prot. reg. A00145_6397 del 24/02/2014, si ritiene di poter esprimere per l’intervento in oggetto, parere favorevole per gli aspetti paesaggistici, con esclusione degli aerogeneratori T8, T14 e T15.

Conferma che la realizzazione degli aerogeneratori (T8, T14 e T15) risulta in contrasto con gli indirizzi di valorizzazione delle peculiarità del sito, il quale si caratterizza per l’importante significatività archeologica derivante dalla diffusa presenza di testimonianze della stratificazione insediativa risalenti ad un periodo compreso tra il Neolitico e l’Età tardo antica, e con cui le suddette torri interferiscono direttamente. Per tali beni, l’adottato PPTR prevede le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all’art. 81 delle NTA del PPTR. Ciò stante, rimangono confermate nel merito le valutazioni già espresse dallo scrivente con con nota prot. A00145_11460 del 17/12/2013.

Conclusioni

- Al fine di mitigare l'impatto sul paesaggio della parte di intervento in oggetto che si intende autorizzare, si reputa necessaria l'adozione delle seguenti misure di compensazione e/o mitigazione degli impatti:
- le trasformazioni previste siano realizzate senza compromettere in alcun modo la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico-culturali;
- siano ripristinati il manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interrato e, qualora fossero presenti, le murature a secco a ridosso della strada;
- la nuova viabilità di servizio, l'adeguamento di quella già esistente, nonché le piazzole a servizio degli aerogeneratori, siano realizzati senza modificare in alcun modo l'andamento morfologico del terreno, né l'idrologia superficiale, assicurando la permeabilità del suolo ed il naturale scorrimento delle acque superficiali, attraverso l'utilizzo di materiale drenante.
- Si prescrive, infine, che a fine ciclo vita dell'impianto siano messe in atto tutte le possibili precauzioni per il recupero paesaggistico e ambientale dei luoghi, in particolare:
- siano rimossi e portati utilmente al recupero secondo la normativa vigente gli aerogeneratori;
- siano rimosse fondazioni e tutte le opere accessorie (cabine, piste, cavidotti, ecc.);
- sia ripristinato lo stato dei luoghi riportando il terreno allo stato agricolo preesistente.

Regione Puglia - Ufficio Agricoltura - prot. n. 10248 del 11.02.2013 - rilascia parere favorevole, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- tutti i materiali inerti che devono essere usati per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere devono essere costituiti di materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri o da cave che estraggono lo stesso tipo di materiale esistente nelle vicinanze. Nei pressi del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentito la realizzazione di un'area, con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi;
- nella costruzione delle piste non devono essere eseguiti sbancamenti e movimentazioni del suolo;
- terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, dovrà essere ripristinato lo stato originario di suolo;
- nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere compattato;
- se nelle aree di intervento sussistono piante di ulivo, le stesse si possono solo spostare acquisendo l'autorizzazione dall'Ufficio Provinciale Agricoltura della Regione Puglia nei termini di legge, prima di realizzare le opere;
- divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici, ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna selvatica.

Regione Puglia - Servizio Foreste - prot. n. 3264 del 11.02.2013 - esprime parere favorevole alla realizzazione delle tratte di cavidotto vincolate, limitatamente agli scavi e riporti strettamente necessari alla trincea; eventuali varianti dovranno essere comunicata. Raccomanda il rispetto del Regolamento Regionale n. 10/2009.

Regione Puglia - Ufficio Parchi e Tratturi - prot. n. 1767 del 30.01.2013 - comunica che il cavidotto non interessa aree demaniali di competenza o di proprietà regionale, pertanto l'ufficio Parchi e Tratturi non è tenuto a rilasciare alcuna autorizzazione e/o concessione in merito. Qualora la Società intenda modificare il percorso e pertanto interessare il terreno demaniale dovrà presentare nuova progettazione indicante i lavori da effettuarsi e la relativa occupazione.

Regione Puglia - Servizio Attività Economiche Consumatori - prot. n. 2002 del 05.02.2013 - esprime nulla osta di massima, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto di che trattasi e della relativa linea di allaccio. La società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di scarpata di eventuali cave lambite, tale da garantire sempre la stabilità delle relative scarpate.

Comune di Troia - prot. n. 21723 del 11.12.2013 - comunica che

- la presenza del vincolo di Pericolosità di Frana P.G.1. riguarda le sole opere di connessione nel Comune di Troia del progetto di cui all'oggetto;

- la L.R. Puglia n. 19 del 19.07. 2013, art. 4 che recita:

In deroga all'articolo 8, comma 1, lettera l), della l.r. 19/2002 e per il territorio regionale della Puglia, l'espressione del parere tecnico previsto ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 e ai commi 4 e 5 dell'articolo 11 delle norme tecniche d'attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), adottate con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia (AdB) 30 novembre 2005, n. 39, è attribuita alla competenza degli uffici tecnici comunali, limitatamente agli interventi di cui:

a. al comma 6 dell'articolo 6;

b. al comma 1, lettere e), f), g), h), i), dell'articolo 7;

c. al comma 1, lettere e), f), g), h), i), dell'articolo 8;

d. al comma 1 dell'articolo 9;

e. al comma 1, lettere d), e), f,) dell'articolo 13;

f. al comma 1. lettera a), dell'articolo 14;

g. al comma 1 dell'articolo 15,

- che l'intervento di cui all'oggetto ricade nella fattispecie indicata alla lettera g) del comma 1 art. 4 della L.R. Puglia n. 19 del 19.07. 2013;

Lo studio di compatibilità geologica e geotecnica dell'area oggetto di intervento con attestazione e asseverazione della Società proponente attesta la compatibilità del progetto con le condizioni geologiche, idrogeologiche, morfologiche e geotecniche dell'area.

Rilascia PARERE FAVOREVOLE per l'intervento di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 4 della L.R. Puglia n. 19 del 19.07.2013, trasmettendo il presente parere all'Autorità di Bacino della Puglia per gli eventuali adempimenti consequenziali di competenza.

Regione Puglia - Ufficio Energie Rinnovabili e Reti- con nota prot. n. 2273 del 04.04.2014, a valle delle risultanze delle quattro riunioni di conferenza di servizi, ha rimesso il procedimento alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quater della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'esito del relativo procedimento istruttorio nell'ambito del quale la stessa Presidenza, con Deliberazione del 19.09.2014 ha acclarato che sussiste la possibilità di realizzare il progetto stesso a condizione che siano rispettate le verifiche e le prescrizioni fornite nella conferenza di servizi dagli Enti favorevoli al progetto per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di un aerogeneratore di tipo eolico della potenza di 8 MW nel Comune di Foggia, in località "Ponte Albanito - Monte Calvello";

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo - Servizio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio in materia di territorio ambiente e immigrazione - con nota prot.n. 21703 del 29.09.2014- ha comunicato che presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19.09.2014 si è tenuta una riunione per il coordinamento istruttorio. Precisando che, in data 8 agosto 2014 il Consiglio dei Ministri ha Deliberato di condividere la proposta del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo di effettuare una valutazione congiunta degli specifici problemi relativi alle fonti di energia rinnovabili nella Regione Puglia, nell'ambito di un apposito tavolo tecnico con le amministrazioni statali e locali interessate, ai fini di una valutazione unitaria dell'impatto paesaggistico d'insieme dei progetti ricadenti in aree vincolate o contermini. A valle della sopra richiamata Deliberazione, in data 2.9.2014, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri si è tenuto un incontro al quale sono state chiamate a partecipare le amministrazioni statali e locali interessate. Successivamente, in data 10.09.2014, si è tenuta una ulteriore riunione di coordinamento istruttorio con i rappresentanti del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e del Ministero dello Sviluppo Economico per esaminare gli effetti sull'ambiente e la rilevanza dell'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili di un gruppo di impianti eolici da realizzare nella Regione Puglia, compreso quello della Società Eco Puglia Energia srl in Foggia. I

predetti incontri si sono conclusi dando atto che è confermato l'interesse pubblico all'incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili. A tali incontri non ha preso parte la Regione Puglia, nel primo caso per l'insufficiente preavviso ricevuto, nel secondo perché non convocata; in ogni caso, con nota prot. A00_021 - 5470 del 08.09.2014, il Gabinetto di Presidenza della Giunta regionale ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, di riconvocare il tavolo tecnico con le amministrazioni statali e locali o, in subordine, di fissare un incontro specifico per i rappresentanti della Regione Puglia, visto il grandissimo interesse che la problematica degli impianti eolici riveste per la Puglia. La richiesta è rimasta senza esito da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale ha prima adottato una serie di deliberazioni, tra le quali quella in data 19.09.2014 con la quale ha Deliberato che sussiste la possibilità di procedere alla realizzazione del progetto della Società Eco Puglia Energia srl a condizione che vengano rispettate le verifiche e le prescrizioni fornite dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi favorevoli al progetto per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza di 10 MWe, sito nel comune di Foggia. Soltanto dopo, e precisamente in data 19.11.2014, la Presidenza del Consiglio si è determinata a riconvocare il tavolo tecnico. In conclusione la Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'esito del relativo procedimento ha stabilito con Deliberazione del 19.09.2014 che sussiste la possibilità di realizzare il progetto stesso a condizione che siano rispettate le verifiche e le prescrizioni fornite nella conferenza di servizi dagli Enti favorevoli al progetto per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti FER di tipo eolico della potenza di 8 MW nel Comune di Foggia, in località "Ponte Albanito - Monte Calvello";

Comune di Foggia, con nota prot. n. 85600 del 14.10.2014, ha segnalato, all'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che per mero disguido il parere trasmesso (9.5.2014 prot. n. 40989), era privo delle informazioni rivenienti dal verbale di Conferenza di Servizi prot. n. 2269 del 4.4.2014, nel quale l'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia dichiarava parere favorevole per gli aerogeneratori T18, T29, T32, T35, T40 con esclusione degli aerogeneratori T8, T14, T15. Pertanto gli aerogeneratori ammessi alla realizzazione sono in numero di 5 in luogo dei 4 erroneamente indicati nel parere comunale del 5.4.2014 prot. n. 40989.

L'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota del 21.10.2014 prot. n. 5695 ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di esprimersi in merito alla questione sollevata dal Comune di Foggia.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con successiva nota del 19.11.2014 prot. n. 27868, ha specificato che la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 19.9.2014, ha ritenuto realizzabile l'opera secondo le indicazioni del Comune di Foggia; pertanto quanto segnalato dal Comune di Foggia con nota prot. n. 85600 del 14.10.2014, potrà essere affrontato in sede di adozione del provvedimento finale da parte della Regione Puglia.

L'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti con nota prot. n. 5593 del 15.10.2014, preso atto della Deliberazione del Consiglio dei Ministri trasmessa con nota prot. n. 21703 del 29.9.2014 e pubblicata sul BURP n. 158 del 13.11.2014 e successiva nota prot.n. 27868 del 19.11.2014, pur non condividendone i contenuti che risultano in contrasto con le indicazioni contenute nella DGR n. 581/2014, la notificava a tutti gli Enti interessati dal procedimento amministrativo ed alla Società proponente, invitando quest'ultima a trasmettere la documentazione propedeutica al rilascio dell'Autorizzazione Unica.

La Società Eco Puglia Energia srl con nota prot. n. 38 del 7.1.2015 ha trasmesso all'ufficio Energie Rinnovabili e Reti la documentazione richiesta con nota prot. n. 5593 del 15.10.2014.

Rilevato altresì che:

- in ordine alle opere di connessione la Società Terna spa, prevede che l'impianto eolico venga collegato in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV della stazione di trasformazione 380/150 kV della RTN denominata "Troia", inserita in entra-esce alla linea 380 kV "Foggia-Benevento" e all'accordo di condivisione stallo.

- la Società Terna Spa, con nota del 20.12.2012 prot. n. 7745, ha benestariato il progetto delle opere elettriche trasmesso dalla Società proponente in data 03.12.2012 prot. n. TRISPA/A20120012183.

- L'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti con nota prot. n. 2403 del 10.04.2014, ha espressamente invitato il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS a volersi pronunciare in merito alla "sussistenza attuale di un titolo ambientale valido ed efficace al fine di permettere le dovute determinazioni conclusive sul procedimento". Detto pronunciamento dell'Ufficio adito non è mai pervenuto, mentre il Consiglio dei Ministri con Deliberazione del 19.09.2014 ha conformato la possibilità di procedere alla realizzazione dell'impianto;

Il Servizio Energie Rinnovabili e Reti prescrive, quindi, di acquisire il Nulla Osta del Servizio Ecologia regionale prima dell'inizio dei lavori.

- la Società ha depositato, con nota acquisita al protocollo con n. 38 del 07/01/2015, n. 3 copie del progetto definitivo corredato da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;

- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dall'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti;

- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011, l'Ufficio ha acquisito, con nota prot. n. 38 del 7.1.2015, dichiarazione dei legali rappresentanti della Società Eco Puglia Energia srl, relativa alla dichiarazione sostitutiva antimafia e depositando Certificato della Camera di Commercio di Foggia in corso di validità;

- la Società Eco Puglia Energia srl, con nota del 7.1.2015 prot. n. 38, ha asseverato anche che il progetto definitivo depositato sul portale ed è conforme a tutte le risultanze del procedimento amministrativo autorizzativo e a tutte le prescrizioni formulate dagli Enti;

- Con nota prot. n. 6659 del 19.12.2014 la Società proponente ha chiesto all'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti l'attivazione della procedura per la dichiarazione di pubblica utilità per la successiva fase di esproprio.

- In data 23.12.2014 con nota prot. n. 6689 l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti ha comunicato al Comune di Foggia, al Comune di Troia e all'Ufficio Espropri della Regione Puglia, l'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, compreso le opere condivise, alle ditte proprietarie dei terreni interessati, ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.

- la Società proponente ha pubblicato, la nota prot. n. 6689 del 23.12.2014, su due testate giornalistiche quali "l'Avvenire" (di carattere nazionale), in data 6.1.2015 e "l'Attacco" (di carattere regionale-locale), in data 7.1.2015, l'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, compreso le opere condivise, alle ditte proprietarie dei terreni interessati, ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.

- sono pervenuti riscontri da parte del Comune di Foggia, con nota prot. n. 11780 del 10.02.2015, e del Comune di Troia, con nota prot. n. 2145 del 9.2.2015, di avvenuta pubblicazione sull'albo pretorio on-line dell'avviso di avvio della procedura di pubblica utilità, per i quali avvisi, alla data odierna, non risultano pervenute osservazioni di merito da parte delle ditte interessate.

- in data 17.2.2015, con nota prot. n. 698, sono state trasmesse al Servizio Affari Generali della Regione Puglia n.3 copie originali dell'Atto Unilaterale d'Obbligo in bollo; con nota prot. n. 595 del 23.02.2015 il Servizio Affari Generali ha trasmesso l'Atto Unilaterale d'Obbligo repertoriato al numero 016883 del 18.02.2015;

Come risulta dalla relazione istruttoria rep. N. 11 del 02.03.2015 agli atti del Servizio sottoscritta dal funzionario ing. Pietro Calabrese, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia

di procedimento amministrativo.

Tutto quanto sopra considerato:

si procede con l'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 16 febbraio 2015 dalla società Eco Puglia Energia S.r.l.;

PRESO ATTO

- della Deliberazione del Consiglio dei Ministri 19.09.2014, notificata con nota prot. n. 21710 del 29.9.2014 e pubblicata sul BURP n. 158 del 13.11.2014, la quale, pur se non condivisa poiché in contrasto con le indicazioni contenute nella DGR n. 581/2014, a norma di legge supera il dissenso espresso dagli organi territoriali del MIBACT ed impedisce all'Amministrazione Procedente di tenere conto di tale dissenso ai fini della valutazione delle posizioni prevalenti espresse nella Conferenza di Servizi;

- del fatto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sempre nella citata deliberazione, pur rilevando

come “la Regione Puglia ha evidenziato di doversi allineare alle criticità del settore FER riportate ed analizzate nella DGR n. 581/2014”, ha ritenuto raggiunta l’intesa con la Regione Puglia “relativamente alla posizione favorevole all’impianto espressa in conferenza di servizi” vale a dire che la Presidenza del Consiglio ha equiparato l’assenza di pareri tecnici contrari da parte di uffici regionali al rilascio dell’intesa, il che non sarebbe stato possibile se non avvalendosi del potere, riconosciuto a detto organo di alta amministrazione, di superare la mancata intesa (nei casi di decorrenza del termine o di espresso dissenso da parte delle amministrazioni interessate), così da concludere definitivamente il procedimento autorizzativo (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 2999/2014);

- del fatto che, conseguentemente, l’Amministrazione procedente, nel caso specifico, è tenuta a rilasciare l’Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

n.5 aerogeneratori identificati alle seguenti coordinate Gauss - Boaga - Fuso Est:

ID X Y

18 2564471 4578501

29 2558682 4577063

32 2558804 4577306

35 2559072 4577579

40 2560393 4577686

La Società proponente dovrà presentare il Piano di Utilizzo in conformità all’Allegato 5 del D.M. n.161/2012 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012, in applicazione all’art. 184bis del D.Lgs. 152/06, che soddisfi i requisiti qualitativi della tab. 4.1 dell’Allegato 4 dello stesso D.M. ovvero dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, nel caso di applicazione dell’art. 185 del D.Lgs. 152/06, nella fattispecie in cui il terreno, accertato non contaminato da appositi certificati prodotti da laboratori di analisi provvisti di Aut. Min., venga riutilizzato negli stessi siti di escavazione.

Tale Piano di Utilizzo, essendo parte integrante del progetto definitivo che dovrà essere autorizzato, dovrà essere presentato almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori.

Nel caso in cui vi sia produzione di rifiuto, sarà necessaria la redazione del Piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva, ai sensi dell’art. 183 c.1 del D.Lgs. 152/06, e depositato in triplice copia, come la restante documentazione del progetto definitivo.

L’Autorità competente è l’ente che autorizza la realizzazione dell’opera.

L’ASL e l’ARPA, ognuno per le proprie competenze, vorranno inoltre valutare il progetto alle luce delle previsioni contenute nel decreto appena citato e delle normative specifiche in materia.

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

di rilasciare alla Società Eco Puglia Energia srl, via Napoli, 6/b - 71122 - Foggia - P.IVA 05732590723, nella persona dei sig.ri Giuseppe Popolo e Franco Di Muzio, in qualità di legali rappresentanti, l'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010, relativamente alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da n. 5 aerogeneratori di potenza complessiva pari ad 10 MW avente le seguenti coordinate Gauss Boaga:

ID X Y

18 2564471 4578501

29 2558682 4577063

32 2558804 4577306

35 2559072 4577579

40 2560393 4577686

Con opere di collegamento alla rete elettrica definite dalla Società Terna spa prevede che l'impianto eolico venga collegato in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV della stazione di trasformazione 380/150 kV della RTN denominata "Troia", inserita in entra-esce alla linea 380 kV "Foggia-Benevento" e all'accordo di condivisione stallo.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla conferenza di servizi.

ART. 4)

La Società Eco Puglia Energia srl nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

ART. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate

con la presente determinazione.

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

1. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
2. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
3. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW a cui si deve aggiungere l'integrazioni richiesta dal Comune di Foggia, di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
4. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Prima dell'inizio dei lavori la Società Eco Puglia Energia srl, dovrà acquisire il Nulla Osta del Servizio Ecologia della Regione Puglia in merito all'efficacia del parere di compatibilità ambientale.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato

entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8bis)

La presente Determinazione è rilasciata avvalendosi, sussistendone i presupposti, della precisazione di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e quindi sottoposta ad espressa clausola risolutiva per cui, nel caso di verifica non positiva della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, il Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica rilasciante provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti.

La Regione Puglia - Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;

- a depositare presso la struttura tecnica provinciale del Servizio Lavori Pubblici Regionale territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, prima dell'inizio dei lavori inerenti tali opere;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

ART. 11)

Il Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica - Ufficio Energie Rinnovabili e Reti provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 56 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il Dirigente del Servizio
Giuseppe Rubino
